



COMUNE DI FIEROZZO
GAMOA' VA VLAROTZ

PIANO REGOLATORE GENERALE

Variente 2021 per opere pubbliche

L.P. 4 agosto 2015 n. 15 art. 39 comma 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(con integrazione Norme di attuazione)

e

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Progettazione: **COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

Tolgamo' schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Servizio Urbanistica

Il Progettista

Pergine Valsugana, gennaio 2022

Prima adozione: delibera del Consiglio comunale n. 7

dd. 28.01.2021

Seconda adozione: delibera del Consiglio comunale n. 24

dd. 28.07.2021

Approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 253

dd. 25.02.2022

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 9 Sez/Gen.dd. 03.03.2022

SOMMARIO

Parte prima – CARATTERI GENERALI	1
1.1 Premessa - la prima adozione	1
1.2 La situazione urbanistica vigente.....	1
Parte seconda – I CONTENUTI DELLA VARIANTE – PRIMA ADOZIONE	3
2.1 Piazzola per elicotteri in località Reabis.....	3
2.2 Area Bicigrill in località Hacleri.....	8
2.3 Camera mortuaria in loc. Plotzeri.....	13
Parte terza - MODIFICA DEGLI ELABORATI IN ADOZIONE DEFINITIVA	17
3.1 Modifiche conseguenti agli esiti del parere del Servizio provinciale.....	17
3.2 Modifiche conseguenti all’osservazione pervenuta.....	19
3.3 Area a verde pubblico per la realizzazione di un Acropark in località Hacleri..	19
3.4 Estratti delle norme di attuazione - ADOZIONE DEFINITIVA.....	27
Parte quarta – MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALL’ADOZIONE DEFINITIVA.....	36
4.1 Modifiche conseguenti agli esiti del parere del Servizio provinciale.....	36
4.2 Estratti delle norme di attuazione - APPROVAZIONE	36
Parte quinta - RAPPORTO AMBIENTALE	39
Premessa	39
Il quadro normativo di riferimento.	39
Metodologia adottata per la verifica di assoggettabilità	41
Contenuti della variante	42
Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000.....	42
Verifica di assoggettabilità delle opere alla procedura di VIA.....	42
Previsioni in area agricole di pregio	43
Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PRG.....	43
Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PTC	43
Verifica della coerenza con la Carta di Sintesi della pericolosità.....	43
I possibili effetti significativi sull’ambiente e sul quadro paesaggistico e territoriale	43
Valutazione globale degli impatti	44
Misure di mitigazione	44
Effetti finanziari delle azioni previste sul bilancio dell’Amministrazione	44
Valutazione delle ricadute sull’ambiente.....	44
Realizzabilità ed efficacia delle azioni di piano.	44
La sintesi del processo di valutazione.....	44

Parte prima – CARATTERI GENERALI

1.1 Premessa - la prima adozione

Il Comune di Fierozzo ha in atto un procedimento di variante al proprio Piano Regolatore Generale che prevede la revisione completa dello stesso. In data 31.10.2019 tale variante è stata adottata in via preliminare, con delibera del Commissario ad acta n. 01. Trattandosi di una variante di carattere generale, che affronta tutte le tematiche urbanistiche del territorio comunale e si adegua necessariamente alla disciplina provinciale in materia, richiede inevitabilmente dei tempi significativi, sia per la sua redazione che per l'iter di approvazione. L'imprevisto della recente pandemia ha peraltro dilatato in maniera forte e del tutto inaspettata queste tempistiche, condizionate oltretutto dalle recenti elezioni comunali. L'adozione definitiva di tale variante è quindi avvenuta in data 05.05.2021, con delibera n. 15 del nuovo Consiglio comunale.

Nonostante il lavoro propedeutico alla seconda e definitiva adozione della variante generale fosse quasi ultimato, la nuova Amministrazione comunale ha sentito la necessità di attivare con urgenza un nuovo procedimento di variante al PRG allo scopo di realizzare in tempi stretti due interventi pubblici ed uno di interesse pubblico. Per questo motivo l'Amministrazione comunale di Fierozzo ha conferito al Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol l'incarico per la stesura di una variante per opere pubbliche al PRG da redigere ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.P. 15/2015.

Le tre proposte di modifica sono state valutate sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico e verificate rispetto agli indirizzi e previsioni della pianificazione di grado superiore, in particolare del PUP e del PTC, nonché con la disciplina della nuova Carta di sintesi delle pericolosità.

La variante si limita ad apportare allo strumento urbanistico comunale vigente le modifiche strettamente necessarie a garantire la conformità delle opere pubbliche prospettate, rimandando tutti gli altri aspetti legati all'aggiornamento ed adeguamento della pianificazione di livello locale alla variante generale sopra citata, in fase di approvazione.

La variante non comporta alcun tipo di interferenza con beni gravati da uso civico.

1.2 La situazione urbanistica vigente

Il vigente PRG di Fierozzo deriva dal Piano urbanistico comprensoriale (PUC) redatto negli anni '80 dal Comprensorio Alta Valsugana - C4, e mantiene tutt'ora l'impostazione originaria nonostante le numerose varianti apportate nel corso degli anni. Questo piano ha costituito per il Comune il primo strumento urbanistico di livello locale, seppur realizzato a dimensione sovracomunale. Al PUC è affiancato il PGTIS (piano generale di tutela degli insediamenti storici), anch'esso d'impostazione comprensoriale e relativo esclusivamente alla pianificazione dei centri storici di cui alla L.P. 44/78. Entrambi gli strumenti urbanistici sono stati equiparati, per effetto della legge provinciale 22/91 e per quanto riguarda il territorio dei rispettivi Comuni, a Piano Regolatore Generale.

Tra le varianti apportate negli ultimi anni al PRG di Fierozzo, la più significativa è quella denominata "*Variante urbanistica 2009*", approvata con delibera della Giunta provinciale n. 816 del 16.04.2010. Questa variante, oltre ad introdurre alcune modifiche al sistema insediativo, ha profondamente rinnovato lo strumento pianificatorio provvedendo all'informatizzazione della cartografia e all'adeguamento della normativa al PUP (L.P. 5/2008 tutt'ora vigente), al PGUAP e alle disposizioni provinciali in materia di distanze ed urbanistica commerciale. A questa revisione urbanistica di carattere generale è poi seguita una variante per opere pubbliche, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 984 del 13.06.2016, incentrata sul miglioramento di alcuni tratti della viabilità pubblica locale.

Una specifica variante era stata anche predisposta al fine di recepire puntualmente tre richieste di intervento nell'ambito del "*Patto territoriale della Valle dei Mòcheni*" di cui al protocollo d'intesa approvato con del.G.P. n. 1378 dd. 30.05.2008. Tale variante, approvata con del.G.P. n. 1628 dd. 27.07.2012, ha apportato al PRG le modifiche strettamente necessarie per realizzare due interventi di iniziativa privata ed un'opera pubblica.

Come evidenziato nella premessa, la variante generale adottata in data 31.10.2019 ha il compito di rivisitare complessivamente il progetto pianificatorio, affrontando temi importanti come l'adeguamento alla legislazione provinciale ed al PTC, la disciplina degli insediamenti storici ed quella del patrimonio edilizio tradizionale montano.

Nel frattempo è stata pure redatta una variante rivolta specificatamente all'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento ai sensi dell'art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015. Tale variante, recentemente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1589 del 16.10.2020 ha comportato l'inedificabilità di una porzione di zona per attività produttive.

Parte seconda – I CONTENUTI DELLA VARIANTE – PRIMA ADOZIONE

Le tre opere da realizzare a seguito della variante riguardano opere di infrastrutturazione del territorio legate alla mobilità, aerea e ciclabile, ed ai servizi cinerari. Tutte e tre le opere sono riconducibili alle zone per attrezzature e servizi pubblici di cui all'art. 31 delle norme di attuazione. In ordine di presentazione le opere riguardano:

- *una piazzola per elisoccorso in località Reabis;*
- *una struttura bicigrill In località Hacleri;*
- *una camera mortuaria in località Plotzeri.*

2.1 Piazzola per elicotteri in località Reabis

Il nucleo insediativo principale del Comune di Fierozzo è rappresentato dalla località "Ronca". Le zone destinate a servizi pubblici di Fierozzo sono praticamente tutte individuate in quest'ambito. Qui sono concentrate infatti le principali strutture pubbliche quali: sede municipale, scuola, palestra e chiesa di "San Felice".

A margine di questa località è anche stata realizzata, recentemente, una struttura della Protezione civile. Proprio in adiacenza a questa struttura l'Amministrazione comunale intende realizzare una piazzola per elicotteri per usi collettivi e di soccorso. Il luogo scelto per quest'opera, in località Reabis, corrisponde all'area della p.f. 1698 C.C. Fierozzo, la quale sarà acquisita al patrimonio comunale mediante procedura d'esproprio; secondo il vigente PRG l'area è destinata a zona agricola normale. Trattasi di una piccola area prativa in lieve pendenza posta sulla sommità della scarpata a monte della strada provinciale, che ben si presta all'atterraggio e al decollo dell'elisoccorso. Il livellamento del terreno necessario per apprestamento del piazzola non comporterà rilevanti lavori di scavo e riporto. Questa infrastruttura va ad aggiungersi all'altra previsione analoga individuata dal piano vigente in località Volz, ai lati della strada provinciale, nei pressi di una zona a verde pubblico.

A valle dell'area è situato un capitello votivo di interesse storico dedicato a Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. In passato questo manufatto risultava collocato in un luogo appropriato, sul lato a monte della stradina che portava all'insediamento di Ronca, ben esposto alle visuali panoramiche. Con la realizzazione della strada provinciale "Sinistra Fersina" – S.P. n. 135, il manufatto si trova ora in posizione molto meno favorevole e conseguentemente risulta anche poco frequentato dalla popolazione locale. In occasione delle opere di realizzazione della piazzola per elicotteri l'Amministrazione comunale è intenzionata a spostare questo manufatto nell'attiguo piazzale della struttura della protezione civile.

Nella "Carta di sintesi della pericolosità" recentemente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020 l'area individuata per la piazzola per elicotteri ricade in penality ordinaria "**P2 – bassa**".

Dal punto di vista normativo si ritiene opportuno aggiornare l'art. 49 nel modo sotto riportato; in colore giallo sono evidenziate le parti stralciate ed in rosso le parti aggiunte. Rispetto al piano vigente viene modificata la denominazione di queste aree da "Eliporti" a "Piazzole per elicotteri" per maggior attinenza del termine con le reali caratteristiche dell'infrastruttura. L'articolo viene inoltre integrato con il nuovo comma 4 che richiama alla necessità di valutare l'impatto acustico dell'opera.

Art. 49

Eliporti *Piazzole per elicottero*

(1) Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "E", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto **delle zone degli spazi** destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia, tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

(4) **La realizzazione delle piazzole è subordinata alla predisposizione di una valutazione di impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore (Legge 447/95, D.M. 31.10.1997, D.P.C.M. 14.11.1997).**

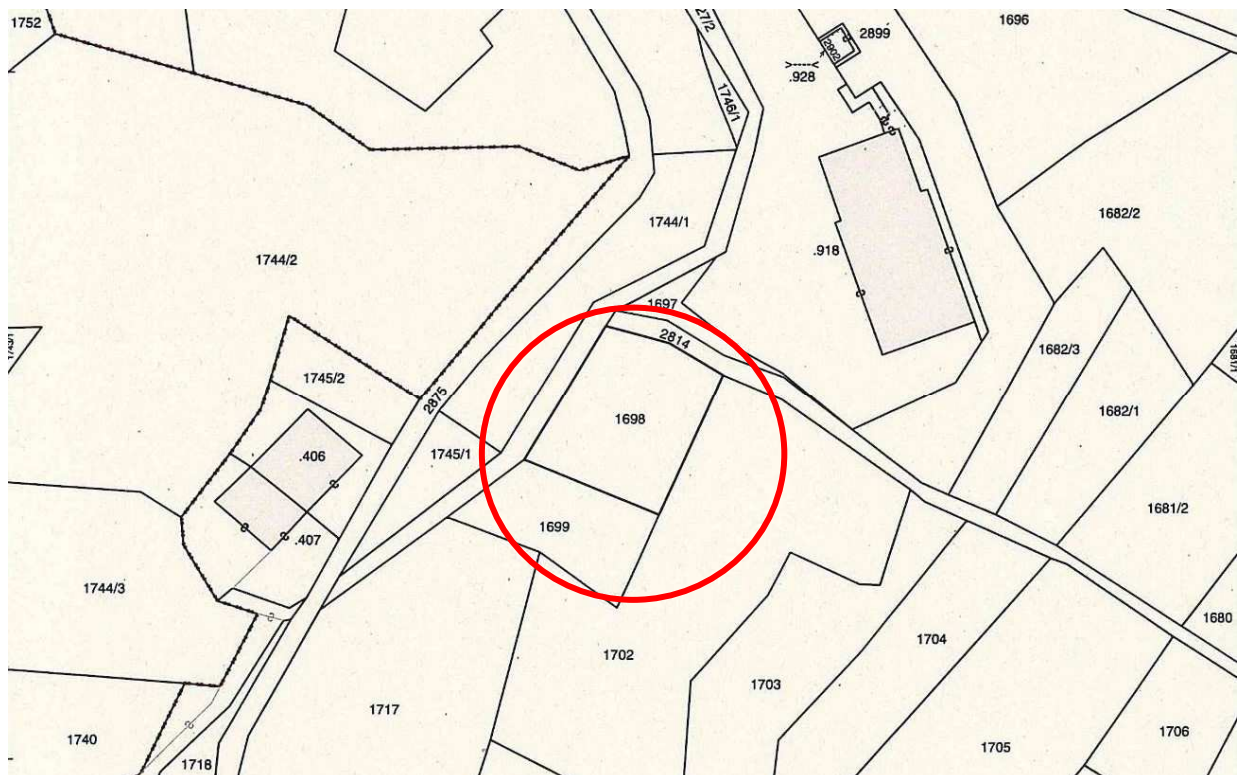
Ortofoto



Documentazione fotografica



Estratto catastale



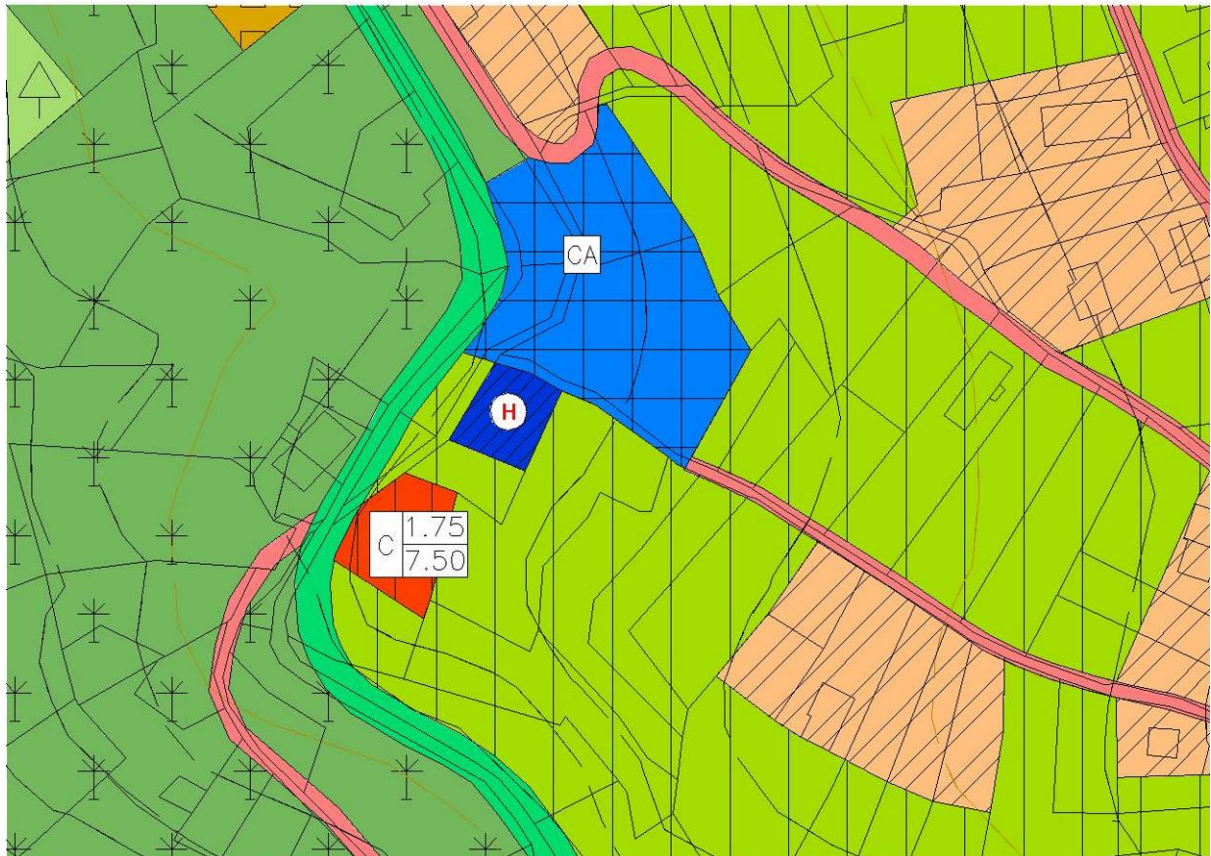
Estratto Tavola B - PRG vigente



Estratto Tavola B - PRG variante generale (estratto di prima adozione)



Estratto Tavola B - PRG proposta di variante



2.2 Area Bicigrill in località Hacleri

Ad est della località Hacleri, a lato della strada provinciale n. 135 "Sinistra Fersina", in prossimità dell'incrocio con la viabilità locale che porta in Valcava, viene individuata una nuova zona per attrezzature e servizi pubblici specificatamente destinata ad ospitare un bicigrill. Quest'opera infrastrutturale viene proposta nell'ottica di sostenere ed incentivare la mobilità ciclabile nell'ambito di un progetto di sviluppo turistico condiviso e coerente con gli indirizzi strategici del PTC. Il luogo scelto per quest'opera, in località Hacleri, corrisponde ad una porzione delle pp.ff. 2589/2 e 2589/3 C.C. Fierozzo di proprietà privata. L'Amministrazione comunale confida che la struttura bicigrill sia realizzata dai soggetti proprietari, previa convenzione che ne assicuri la pubblica utilità.

In corrispondenza del sito, sul lato opposto della strada provinciale è già prevista dal Piano vigente, ma non ancora realizzata, un'ampia zona a parcheggio. Anche quest'opera è stata individuata a scopo ricreativo-turistico, nello specifico come sito di partenza per le escursioni nel pregevole contesto montano soprastante, e potrebbe assumere un ruolo sinergico con l'area bicigrill.

All'interno della zona per attrezzature e servizi pubblici, la nuova struttura dovrà essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche costruttive e disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo del marchio "Bicigrill" (allegato alla del.G.P. n. 1771 dd. 19.10.2015). Dovrà pertanto essere realizzato almeno un locale per la somministrazione di bevande e pasti veloci, uno spazio informativo, un locale predisposto per la manutenzione delle biciclette, doppi servizi igienici, una tettoia aperta e un'area esterna opportunamente attrezzate, spazi a parcheggio, idonei accessi ed ogni altro elemento previsto dalla disciplina provinciale.

Nel PRG vigente la superficie corrispondente alla nuova zona per attrezzature e servizi pubblici è individuata come zona agricola di tutela ambientale e produttiva e ricade in un'area di pregio del PUP, recepita nel PTC.

Nella "*Carta di sintesi della pericolosità*" recentemente approvata con del.G.P. n. 1317 dd. 04.09.2020 l'area individuata per il bicigrill ricade in penalità ordinaria "**P2 – bassa**".

Dal punto di vista normativo si rende necessario integrare il comma 2 dell'art. 31 nel modo sotto riportato; evidenziando in colore rosso le parti aggiunte.

Art. 31

Zone per attrezzature e servizi pubblici

- omissis -

(2) Esse sono suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali SC, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
- zone miste M, nelle quali è ammessa in generale la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche: attrezzature e impianti di tipo tecnologico legati alla produzione e al trasporto di energia (impianti per il teleriscaldamento a biomassa, centrali idroelettriche, cabine di trasformazione, ecc.);
- zone ed edifici R, nelle quali sono ammessi esclusivamente interventi di restauro / ripristino filologico secondo quanto stabilito al comma 6;

- zone a servizio della mobilità ciclabile – Bicigrill, BG, nelle quali è ammessa la realizzazione di strutture a supporto dell'attività di ristorazione, assistenza e informazione degli utenti dei percorsi ciclabili (vedi art. 50), nel rispetto delle caratteristiche costruttive e disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo del marchio Bicigrill di cui alla Del.G.P. n. 1771 dd. 19.10.2015.

(3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, da parte degli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione.

(4) A tali effetti valgono le seguenti norme:

a) nelle zone CA, SC e R si applicano i seguenti indici:

1. R.c.: non maggiore del 50%;
2. H: non superiore a ml. 14,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;
3. parcheggi non minori di 1 mq./10 mc. di volume utile (Vu).

b) nelle zone BG si applicano i seguenti indici:

1. R.c.: non maggiore del 20%;
2. H: non superiore a ml. 6,00.

Per la dotazione degli spazi a parcheggio si rinvia alla disciplina provinciale in materia (art. 60 L.P. 15/2015 e Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.).

- omissis -

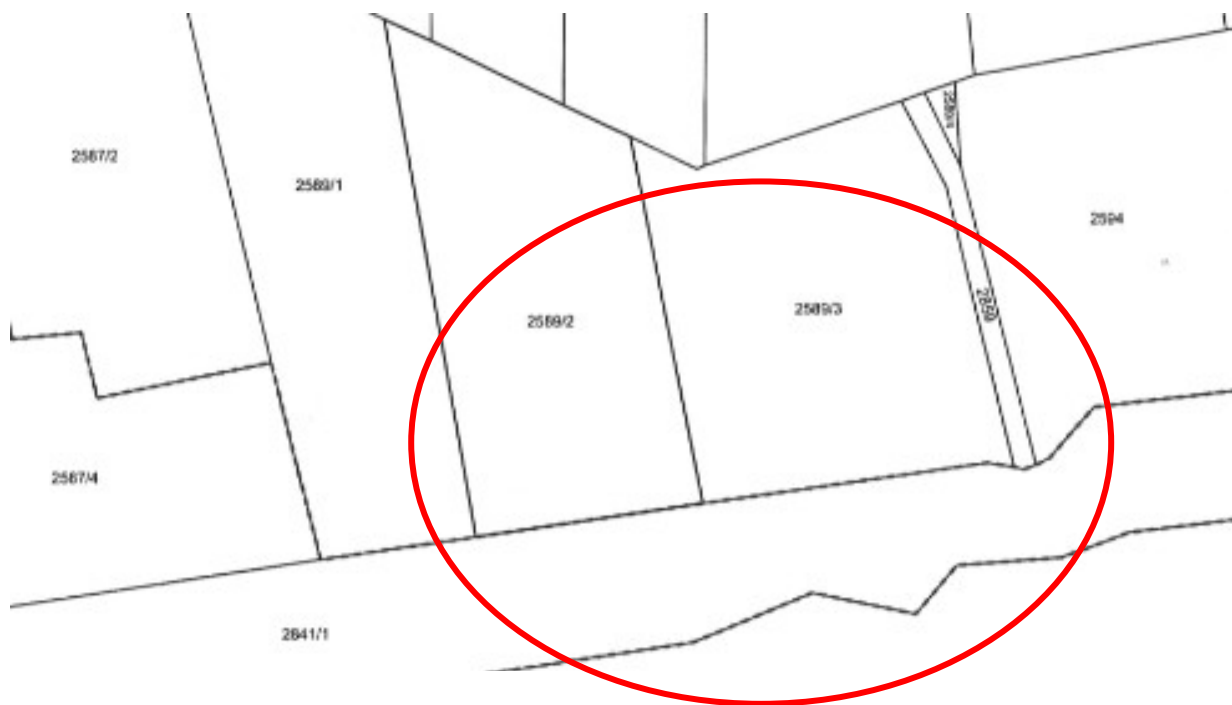
Documentazione fotografica



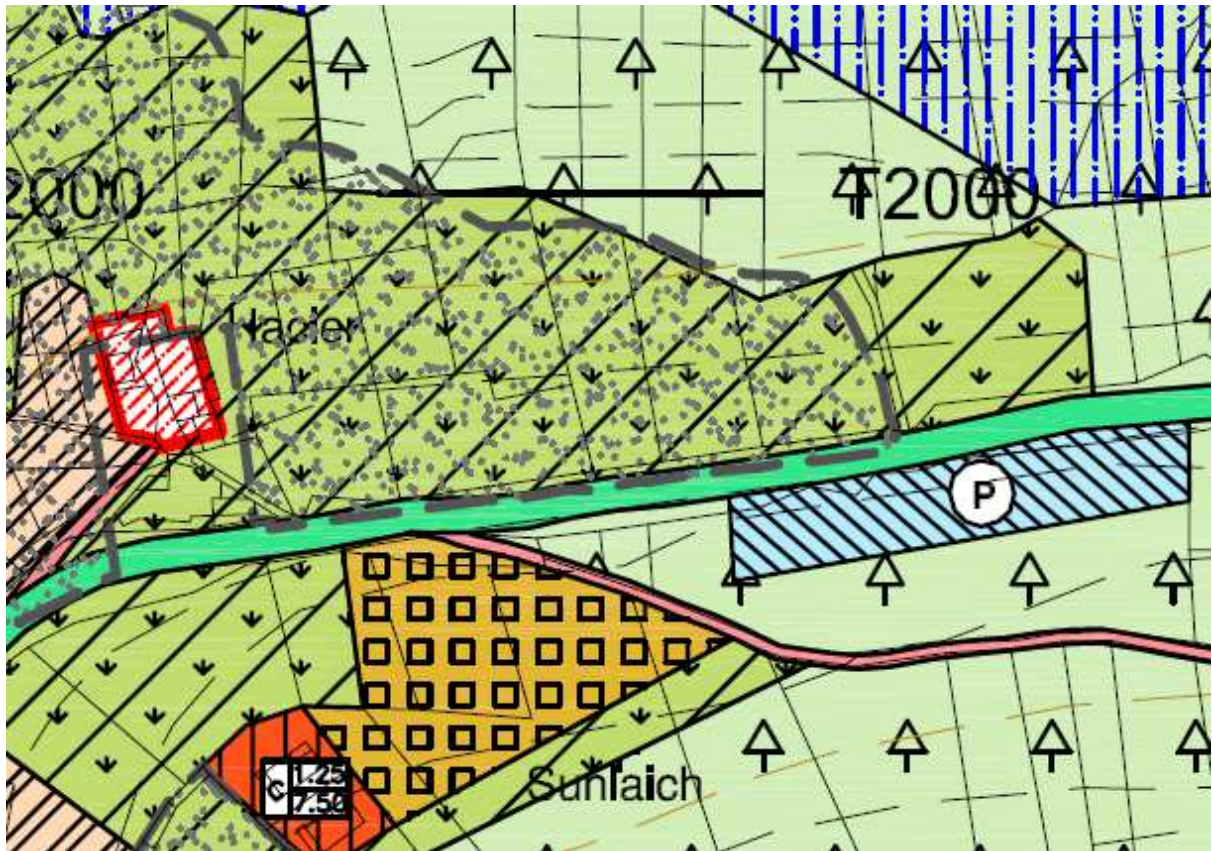
Ortofoto



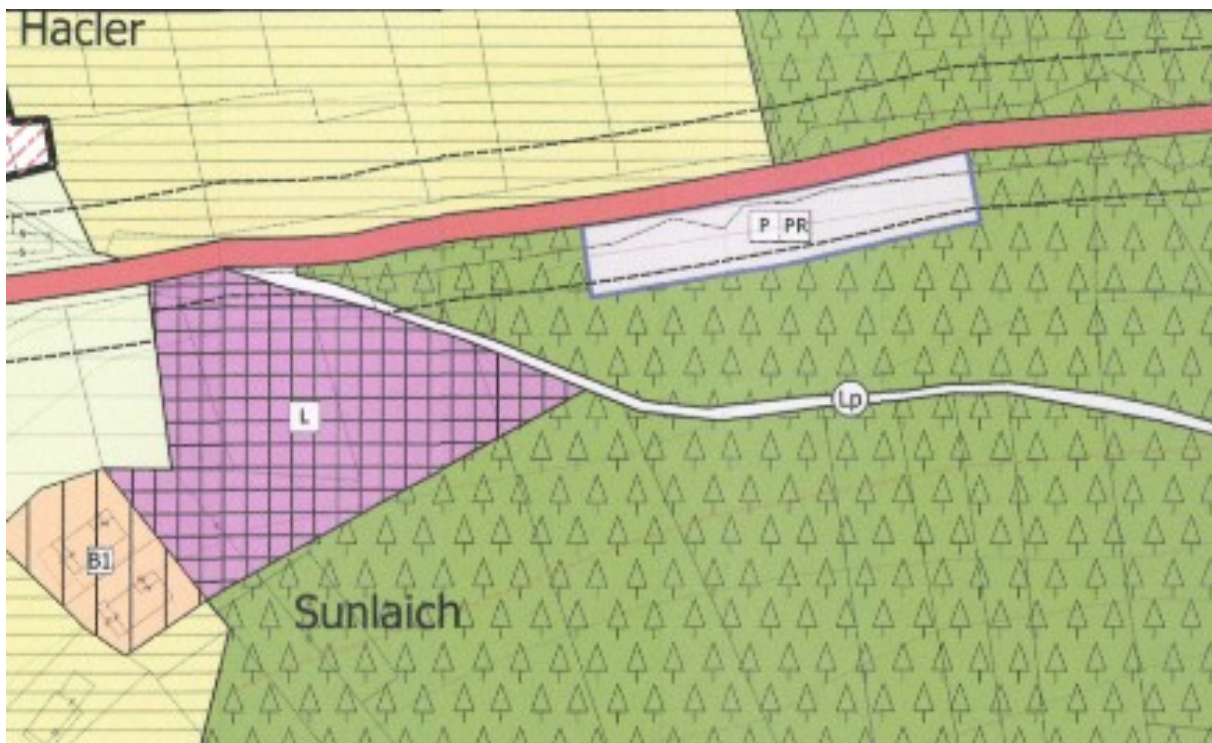
Estratto catastale



Estratto Tavola 1 - PRG vigente



Estratto Tavola 1 - PRG variante generale (estratto di prima adozione)



2.3 Camera mortuaria in loc. Plotzeri

La comunità di Fierozzo è caratterizzata dalla presenza di due frazioni principali: quella di San Felice (a cui fa riferimento la variante precedente) e quella di San Francesco.

In entrambe le frazioni è presente l'omonima chiesa con annesso cimitero.

Appartenente al passato più remoto è la vecchia pieve di San Lorenzo i cui resti sono ancora visibili nell'omonima località. Mentre la frazione San Felice ha avuto negli ultimi decenni un discreto sviluppo insediativo, proprio in corrispondenza della località Ronca precedentemente richiamata, la frazione San Francesco è rimasta pressoché inalterata, anzi ha sofferto un certo grado di spopolamento. In questo contesto va anche evidenziata la realizzazione, indicativamente negli anni '60, della nuova chiesa di San Francesco in località Plotzeri, in prossimità dell'incrocio della strada intercomunale di collegamento con Sant'Orsola Terme (strada "*Della Clom*") con la strada provinciale "*Sinistra Fersina*". Questo recente edificio di culto è situato lungo il margine della S.P. n. 135 a differenza della chiesa di San Francesco antecedente, posta più a valle, raggiungibile mediante la bretella "*Della Clom*".

E' nella "nuova" chiesa in località Plotzeri che avvengono solitamente le celebrazioni funerarie, mentre nella "vecchia" chiesa di San Francesco, situata nell'omonimo nucleo insediativo, vengono tumulate le salme. Per questo motivo si avverte l'esigenza di realizzare una camera mortuaria in prossimità della chiesa situata in località Plotzeri anziché nell'ambito della struttura cimiteriale esistente in località San Francesco.

Il manufatto sarà dimensionato in coerenza con l'utilizzo previsto; il suo sedime sarà pertanto limitato e ricadrà comunque all'interno della "*zona per attrezzature e servizi pubblici*" individuata nel PRG vigente, nella parte nord della medesima. La destinazione urbanistica vigente dell'area, indicata con la sigla "*CA*", risulta compatibile con la nuova struttura ad uso camera mortuaria poiché finalizzata alla realizzazione di una pluralità di attrezzature pubbliche del tipo civile, amministrativo, religioso, ecc.

Nella "*Carta di sintesi della pericolosità*" recentemente approvata con del.G.P. n. 1317 dd. 04.09.2020 l'area individuata per la camera mortuaria ricade in penality ordinaria "**P2 – bassa**".

Dal punto di vista normativo si ritiene opportuno integrare il comma 2 dell'art. 31 nel modo sotto riportato; evidenziando in colore rosso le parti aggiunte.

Art. 31

Zone per attrezzature e servizi pubblici

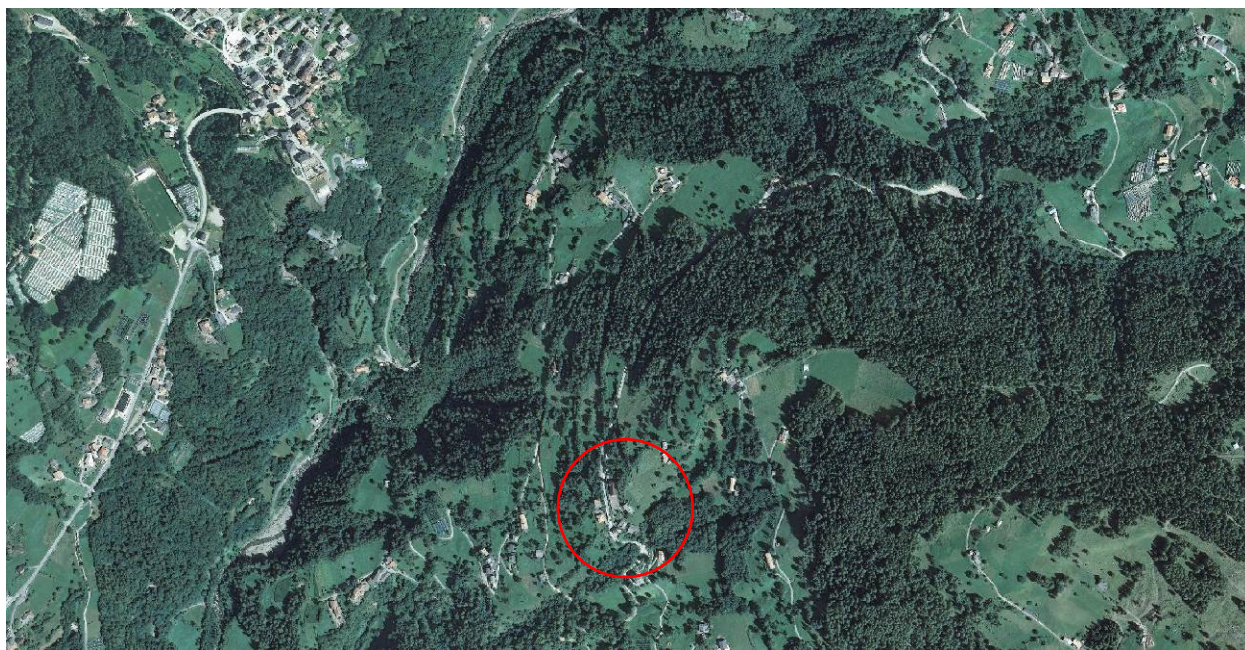
- omissis -

(2) Esse sono suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione, **nonché edifici funzionali alla conduzione cimiteriale**;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali SC, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
- zone miste M, nelle quali è ammessa in generale la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche: attrezzature e impianti di tipo tecnologico legati alla produzione e al trasporto di energia (impianti per il teleriscaldamento a biomassa, centrali idroelettriche, cabine di trasformazione, ecc.);
- zone ed edifici R, nelle quali sono ammessi esclusivamente interventi di restauro / ripristino filologico secondo quanto stabilito al comma 6.

- omissis -

Ortofoto



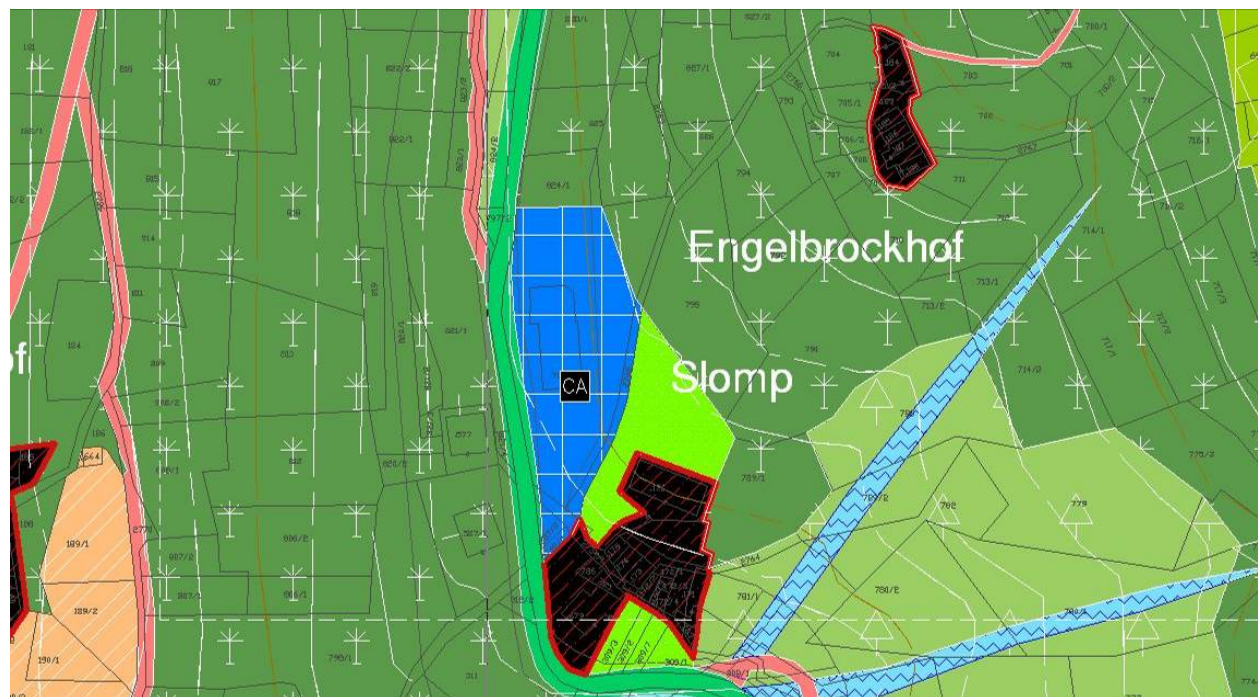
Documentazione fotografica



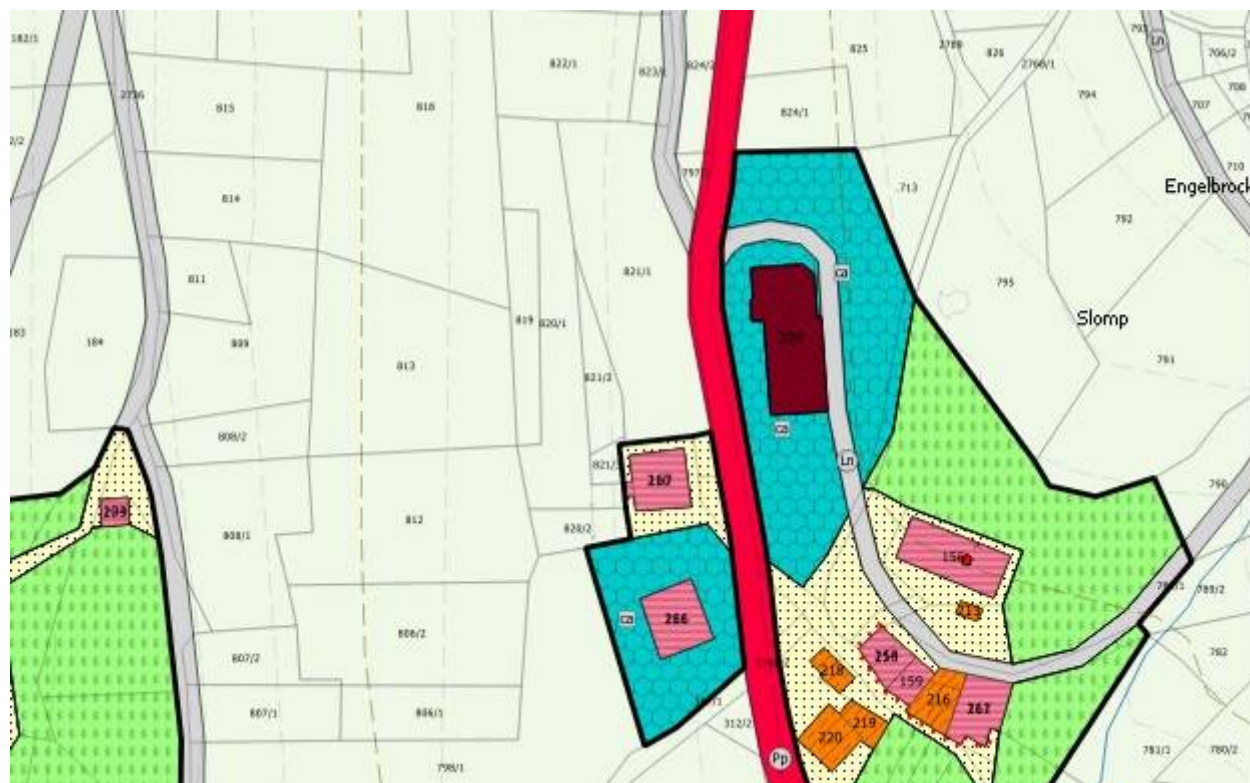
Estratto catastale



Estratto Tavola C - PRG vigente



Estratto Tavola C - PRG variante generale (estratto di prima adozione)



Il PRG di variante rimane inalterato. La realizzazione della camera mortuaria richiede esclusivamente un'integrazione dell'art. 31 delle norme di attuazione.

Parte terza - MODIFICA DEGLI ELABORATI IN ADOZIONE DEFINITIVA

A seguito dell'adozione preliminare della variante per opere pubbliche 1/2021 avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28 gennaio 2021, si è provveduto, come disposto dall'articolo 37 della L.P. 15/2015, alla pubblicazione dell'avviso di data 25.02.2021 dell'avvenuta adozione e della possibilità di consultare la variante e la relativa documentazione tecnica.

La documentazione della variante è stata depositata in libera visione per 30 giorni consecutivi e durante il periodo di deposito è pervenuta una sola osservazione.

Tale osservazione è stata successivamente messa a disposizione del pubblico per un periodo di 10 giorni a seguito di avviso pubblicato in data 06.04.2021.

Nel successivo periodo di deposito non sono pervenute ulteriori osservazioni.

Contestualmente al deposito la documentazione di variante è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della PAT che ha trasmesso il parere di competenza 17/21 di data 07.06.2021 prat. 2869.

3.1 Modifiche conseguenti agli esiti del parere del Servizio provinciale

Il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della PAT in merito alla variante in oggetto riporta le osservazioni emerse durante la Conferenza di Servizi provinciali per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della pericolosità di data 25 maggio 2021 e durante la Conferenza dei Servizi istruttoria di data 31 maggio 2021. Si r

Sui contenuti generali del parere sostanzialmente favorevole si riportano in maniera sintetica i rilievi ponendo particolare attenzione alle criticità emerse per la variante n.1.

Si esprimono di seguito le considerazioni dovute, suddividendo per maggior chiarezza gli argomenti nell'ordine con cui sono stati riportati nella valutazione provinciale.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della pericolosità

Il parere della Conferenza dei Servizi per le tre varianti di cui una normativa, è positivo. I Servizi provinciali competenti ricordano il necessaria verifica di tutte le trasformazioni rispetto alla Carta, precisando il controllo di una corretta rappresentazione della rete dei corsi d'acqua ed il rispetto della norma correlata.

Tutela dell'aria e dell'acqua

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente si è espressa favorevolmente sulla variante in oggetto.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Rispetto alla **variante n. 1** in località Reabis con la quale si prevede la realizzazione di una piazzola per elicottero, il Servizio Urbanistica della PAT rileva che è presente analoga previsione a nord est dell'abitato di Runker ad una distanza contenuta rispetto alla nuova proposta.

In merito alla **variante n. 2** che introduce una zona destinata ad attrezzature e servizi pubblici per la realizzazione di un bicigrill, i Servizi provinciali evidenziano in primis l'assenza di piste ciclopedonali in prossimità della proposta urbanistica e anche di eventuali previsioni progettuali di nuove piste. Il disciplinare provinciale allegato alla delibera provinciale di riferimento per tale tipologia di servizi evidenzia

che tale struttura può essere realizzata solo in prossimità di percorsi ciclabili o ciclopedonali di interesse provinciale. In tal senso la sua previsione non risulta ammissibile anche considerata la collocazione in fascia di rispetto stradale e la mancanza di caratteristiche e requisiti tali per essere definita come opera di infrastrutturazione del territorio. A fronte di tali valutazioni, ed anche considerata l'opportunità di favorire interventi di riuso di edifici esistenti anche per funzioni di tale tipologia, il parere provinciale richiede il ripristino della destinazione agricola previgente.

controdeduzione

In merito al rilievo sulla variante n. 1, si evidenzia che l'Amministrazione comunale, considerate le caratteristiche territoriali, ritiene opportuno il mantenimento di entrambe le previsioni.

Per quanto attiene la variante n. 2 si evidenzia che, con l'adozione preliminare si prevedeva nei pressi della località Hacleri, la realizzazione di una struttura da adibire a Bicigrill con l'obiettivo di favorire una iniziativa imprenditoriale locale finalizzata allo sviluppo turistico della Valle.

La localizzazione della previsione, prossima all'incrocio della strada per Valcava ed al Museo Filzerhof, nonché ad altri siti di interesse culturale, e quindi in contesto strategico dal punto dello sviluppo locale, è sembrata di particolare interesse per l'amministrazione comunale che ha inteso favorire e promuovere iniziative di interesse propulsivo per la valle.

Tenuto conto della criticità emersa per la realizzazione del Bicigrill si ritiene opportuno rimodulare la proposta con la definizione di similare previsione di interesse pubblico volta alla realizzazione di una area a verde pubblico da destinare ad Acropark.

Tale previsione di verde pubblico con specifico riferimento normativo si coniuga favorevolmente con l'osservazione pervenuta successivamente alla prima adozione dai soggetti privati promotori che hanno orientato la loro inventiva imprenditoriale in un'altra direzione. Mantenendo inalterata la finalità dell'interesse pubblico nell'ambito ludico-sportivo di attrattività turistica, hanno condiviso con l'Amministrazione comunale l'avvio di un'attività di Acropark.

Considerato che la variante ricade anche in area agricola di pregio di applicherà la procedura di compensazione prevista dalla legge urbanistica provinciale e dal PUP

Cartografia

Il Servizio provinciale ricorda la necessità di raccordo tra la presente variante e la variante generale in fase di approvazione per gli elaborati cartografici da tenere a riferimento.

Si evidenzia inoltre che non sono stati forniti gli *shape* che andranno consegnati a corredo dell'adozione definitiva.

controdeduzione

In fase di adozione definitiva saranno forniti i file shape richiesti.

Beni architettonici ed archeologici

Viene espresso parere favorevole alla variante tenendo sempre conto della necessità di ottenere le necessarie autorizzazioni per interventi sul capitello votivo di cui è previsto lo spostamento.

Viabilità

Il Servizio Opere stradali della PAT oltre ad esprimere parere negativo per la variante n. 2 così come riportato nella sintesi sovrastante,

richiama alla necessità per ogni intervento al rispetto dei vincoli normativi in materia di fasce di rispetto stradale, in particolare per la variante della piazzola elicotteri che ricade parzialmente in fascia di rispetto stradale.

controdeduzione

Si evidenzia che la norma sulle fasce di rispetto stradale è ripresa dalla norme di attuazione del piano, e che è in fase di approvazione la variante generale del PRG che, come desumibile dagli estratti riportati, evidenzia le fasce di rispetto stradale che rispetto alla categoria di viabilità esistente è pari a 15 metri.

3.2 Modifiche conseguenti all'osservazione pervenuta

Successivamente all'adozione preliminare della variante al PRG 1/2021 è pervenuta una sola osservazione agli atti con prot. 1166 del 26.03.2021.

Il richiedente, in qualità di proprietario delle aree interessate dalla variante n. 2 che prevede una zona per attrezzature e servizi pubblici per la realizzazione di un bicigrill in località Hacleri, richiede di diversificare la proposta rispetto a quanto previsto con la prima adozione con la definizione di destinazioni urbanistiche secondo le quali sia ammessa la realizzazione di un Acropark, subordinando l'intervento alla stipula di una convenzione con il Comune.

Le riflessioni condotte sui contenuti di tale nuova previsione urbanistica portano a dovere rivedere gli interventi ammissibili sull'area, introducendo alcuni correttivi volti a coniugare il parere della Provincia, gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e le proposte del soggetto privato.

Appare quindi coerente una parziale rivisitazione di tale previsione introducendo in adozione definitiva una zona a verde a pubblico di maggiore estensione territoriale e che si presti alla realizzazione di un'attività turistica quale l'Acropark.

Tale nuova previsione richiede l'integrazione delle norme di attuazione all'articolo 32 "Zone a verde pubblico" con l'introduzione del nuovo comma 8.

In sintesi l'osservazione è accolta come riportato nei paragrafi successivi.

3.3 Area a verde pubblico per la realizzazione di un Acropark in località Hacleri

Ad est della località Hacleri, a lato della strada provinciale n. 135 "Sinistra Fersina", in prossimità dell'incrocio con la viabilità locale che porta in Valcava, viene individuata una nuova zona a verde pubblico specificatamente destinata ad ospitare un Acropark. Quest'attività ludico-sportiva viene proposta nell'ottica di promozione dello sviluppo turistico locale, in coerenza con gli indirizzi strategici del PTC. Il luogo scelto per quest'area attrezzata ad Acropark corrisponde a gran parte della superficie delle pp.ff. 2589/1, 2589/2 e 2589/3 C.C. Fierozzo, di proprietà privata, per un totale di circa mq. 3898 (misurati con sistema digitale).

L'Amministrazione comunale confida che l'apprestamento dell'area sia realizzata dai soggetti proprietari, previa convenzione che assicuri la pubblica utilità dell'intera operazione di trasformazione urbanistica. L'intervento dovrà assicurare l'innalzamento del livello di attrattività del territorio comunale, anche attraverso scelte progettuali che mirino al miglior inserimento paesaggistico-ambientale delle opere.

In corrispondenza del sito, sul lato opposto della strada provinciale è già prevista dal Piano vigente, ma non ancora realizzata, un'ampia zona a parcheggio. Anche quest'opera è stata

individuata a supporto del settore ricreativo-turistico, nello specifico come sito di partenza per le escursioni nel pregevole contesto montano soprastante, e dovrebbe assumere un ruolo sinergico con l'attività di Acropark.

All'interno della zona a verde pubblico, alla quale viene attribuito uno specifico riferimento nelle norme di attuazione (art. 32, comma 8), le costruzioni dovranno essere limitate allo stretto necessario per garantire lo svolgimento dell'attività di Acropark e servizi correlati. E' pertanto prevista esplicitamente la possibilità di realizzare strutture ed arredi con locali per l'accoglienza, biglietteria e la somministrazione di bevande e pasti veloci, deposito attrezzi e servizi igienici, prevedendo uno spazio destinato alla promozione turistica del territorio comunale. L'area libera dall'edificazione potrà essere sistemata, con movimenti terra ed opere di sostegno di modesta entità, strutture ancorate a terra e sospese, percorsi aerei ed area picnic, nonché idonei spazi a parcheggio. Gli indici massimi stabiliti per gli edifici sono un *"rapporto di copertura"* del 5% ed *"altezza"* di m. 6,00.

Nella *"Carta di sintesi della pericolosità"* recentemente approvata con del.G.P. n. 1317 dd. 04.09.2020 l'area individuata per l'Acropark ricade in penality ordinaria ***"P2 – bassa"***.

Nel PRG vigente la superficie corrispondente alla nuova zona a verde pubblico è individuata come zona agricola di tutela ambientale e produttiva e ricade in un'area di pregio del PUP, recepita dal PTC. Trattandosi di un'area agricola di pregio di cui all'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, la trasformazione urbanistica operata dalla variante è soggetta ad autovalutazione del PRG ed a compensazione del suolo ai sensi del comma 8 dell'articolo medesimo nonché dell'art. 112, comma 8 della L.P. 15/2015. Infatti la riduzione delle aree agricole di pregio, quali *"invarianti"* del PUP, è ammessa in via eccezionale solamente per alcune tipologie di intervento, prevedendo *"la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80 per cento dell'area agricola destinata ad insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale, ..."*. A tale scopo è stata individuata un'area in località Zollbissn, avente destinazione urbanistica vigente *"zone boschive forestali"* di superficie equivalente a quella da compensare (mq. 3898 circa).

Quest'area, da assoggettare a trasformazione di coltura, è di proprietà pubblica. Essa è interposta tra la viabilità comunale esistente ed una *"zona agricola normale"* del vigente PRG, che il PTC ha individuato come area agricola di pregio. La *"Carta di sintesi della pericolosità"* provinciale attribuisce all'area una penality ordinaria ***"P2 – bassa"***.

Dal punto di vista normativo si rende necessario integrare gli articoli 32 e 36, corrispondenti rispettivamente alle *"zone a verde pubblico"* ed alle *"zone agricole normali"*. Nell'articolo 32 viene inserito il nuovo comma 8, e nell'articolo 36 il comma 17. Le modifiche normative sono riportate in seguito, evidenziando in colore rosso le parti aggiunte ed in giallo le parti stralciate.

Art. 32 ***Zone a verde pubblico***

- omissis -

(7) Nelle zone senza tali indicazioni non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici:

1. Rapporto di copertura: non maggiore del 2%;
2. If (fondiario): 0,01 mc./mq.;
3. H: non superiore a ml. 5,50.

(8) Nell'area evidenziata in cartografia con apposita simbologia di specifico riferimento normativo sono ammessi gli interventi per l'esercizio di attività a carattere sportivo e ricreativo legati all'attività di "Acropark". Tali interventi devono essere realizzati dagli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione approvata dal Comune in merito alla destinazione d'uso, realizzazione ed utilizzo. Quest'area, situata in località Hacleri, è soggetta a compensazione ai sensi dell'art. 38, comma 7 delle norme di attuazione del P.U.P.; il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edilizi è subordinato al rispetto di quanto stabilito all'art. 112, comma 8 della L.P. 15/2015 e s.m.i. L'area individuata per la compensazione è richiamata all'art. 36, comma 17 delle presenti norme di attuazione. In quest'area sono ammesse esclusivamente strutture ed arredi inerenti l'attività di Acropark, con locali per l'accoglienza ed il servizio di promozione turistica, per la biglietteria, la somministrazione di bevande e pasti veloci ed il deposito delle attrezzature, garantendo una idonea dotazione di servizi igienici. L'edificazione deve rispettare i seguenti indici:

1. Rapporto di copertura: non maggiore del 5%;
2. H: non superiore a ml. 6,00.

E' inoltre consentita la sistemazione dell'area con movimenti terra ed opere di sostegno di modesta entità, strutture ancorate a terra e sospese, percorsi aerei ed area picnic. Per la dotazione degli spazi a parcheggio si rinvia alla disciplina provinciale in materia (art. 60 L.P. 15/2015 e Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.).

(8 9) In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale.

(9 10) Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree (vedi art. 60). E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

(10 11) Le zone a verde pubblico ricadenti nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

Art. 36 **Zone agricole normali**

- omissis -

(16) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 9) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(17) L'area evidenziata in cartografia con apposita simbologia di specifico riferimento normativo, situata in loc. Zollbisen, è preordinata alla compensazione ai sensi dell'art. 38, comma 7, lett. b) delle norme di attuazione del P.U.P. La compensazione è relativa all'area di cui all'art. 32, comma 8 delle presenti norme di attuazione e dovrà essere attuata secondo quanto stabilito all'art. 112, comma 8 della L.P. 15/2015 e s.m.i.

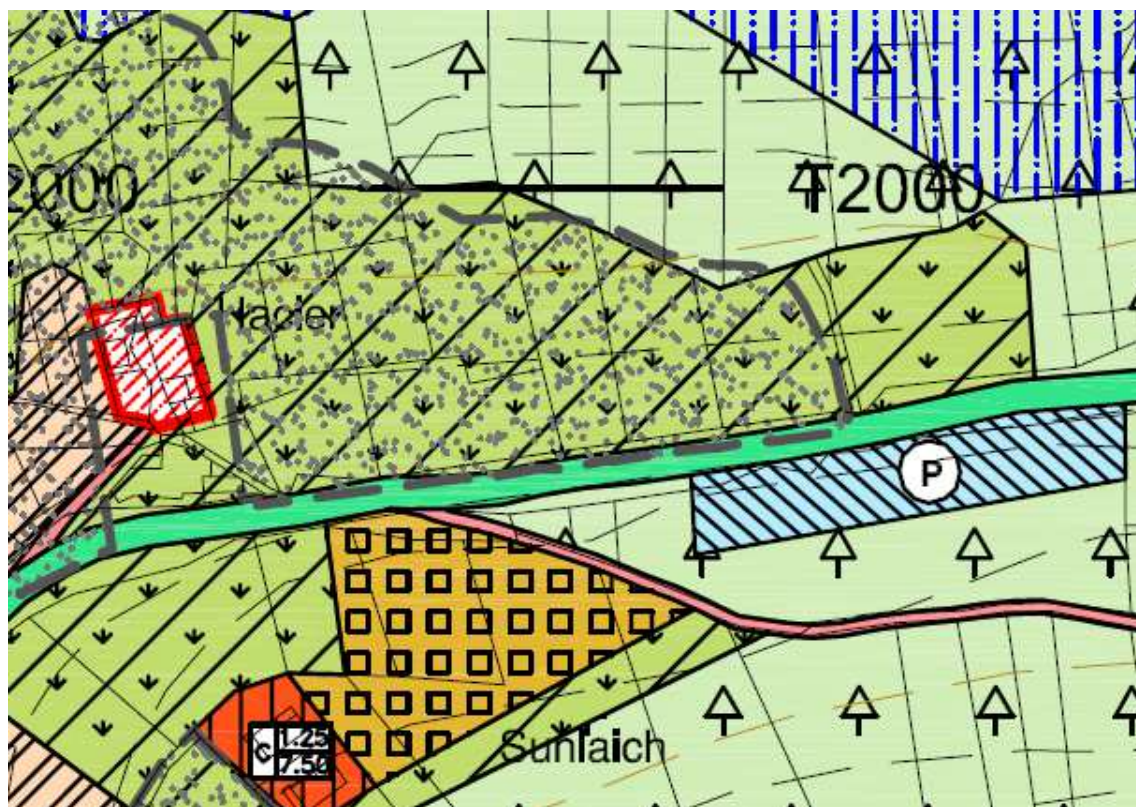
Documentazione fotografica aggiornata a luglio 2021



Documentazione fotografica area di compensazione



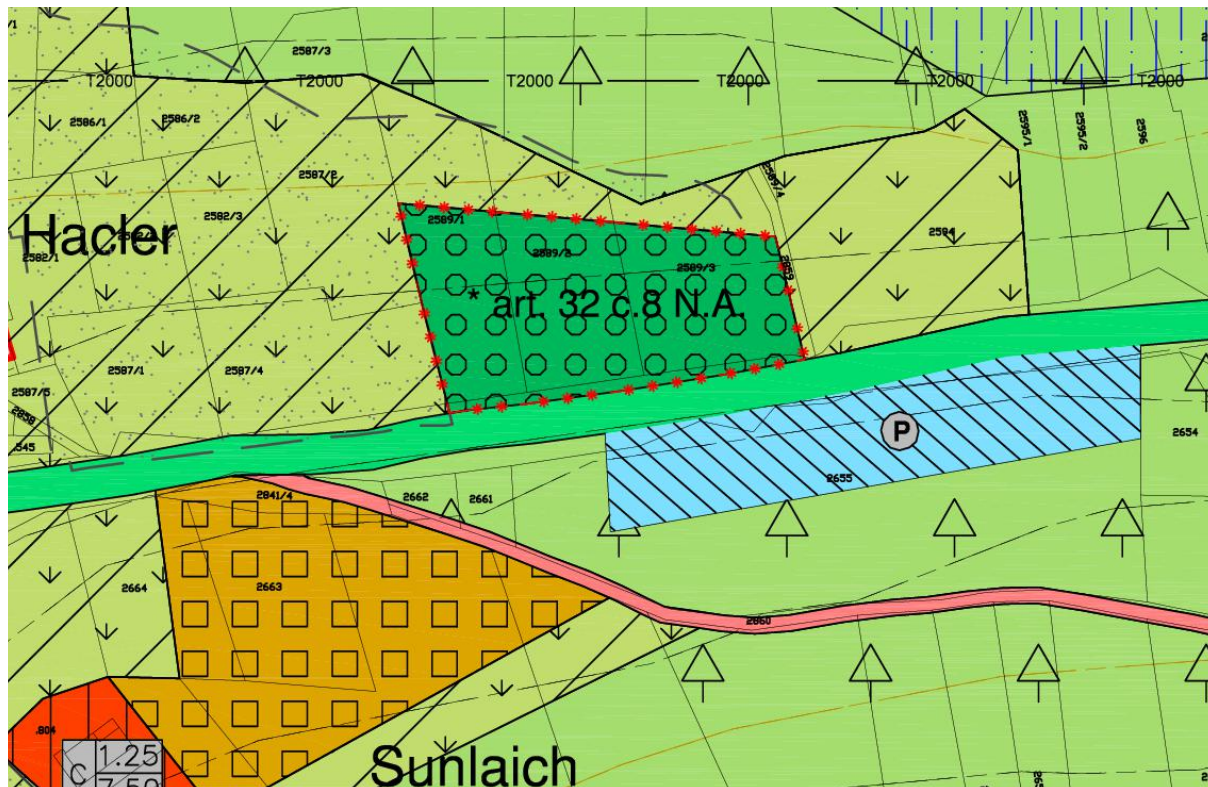
Estratto Tavola 1 - PRG vigente



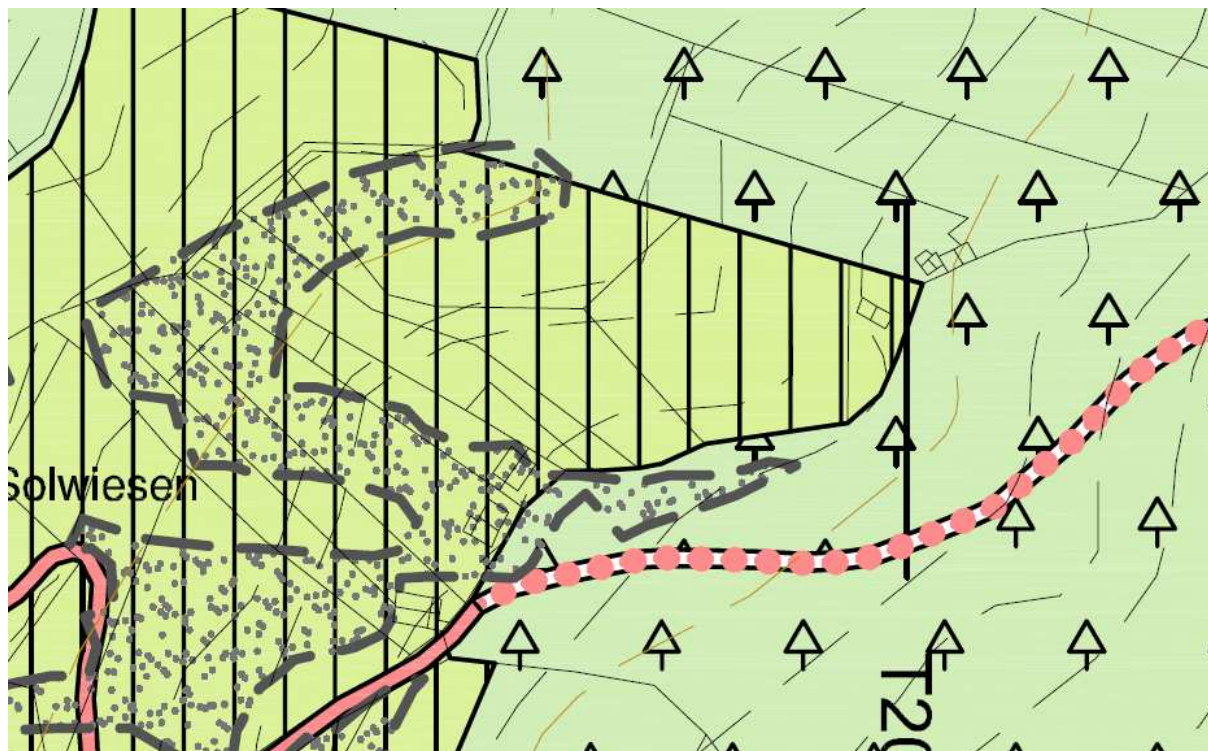
Estratto Tavola 1 - PRG variante generale (estratto di seconda adozione)



Estratto Tavola 1 - PRG proposta di variante seconda adozione



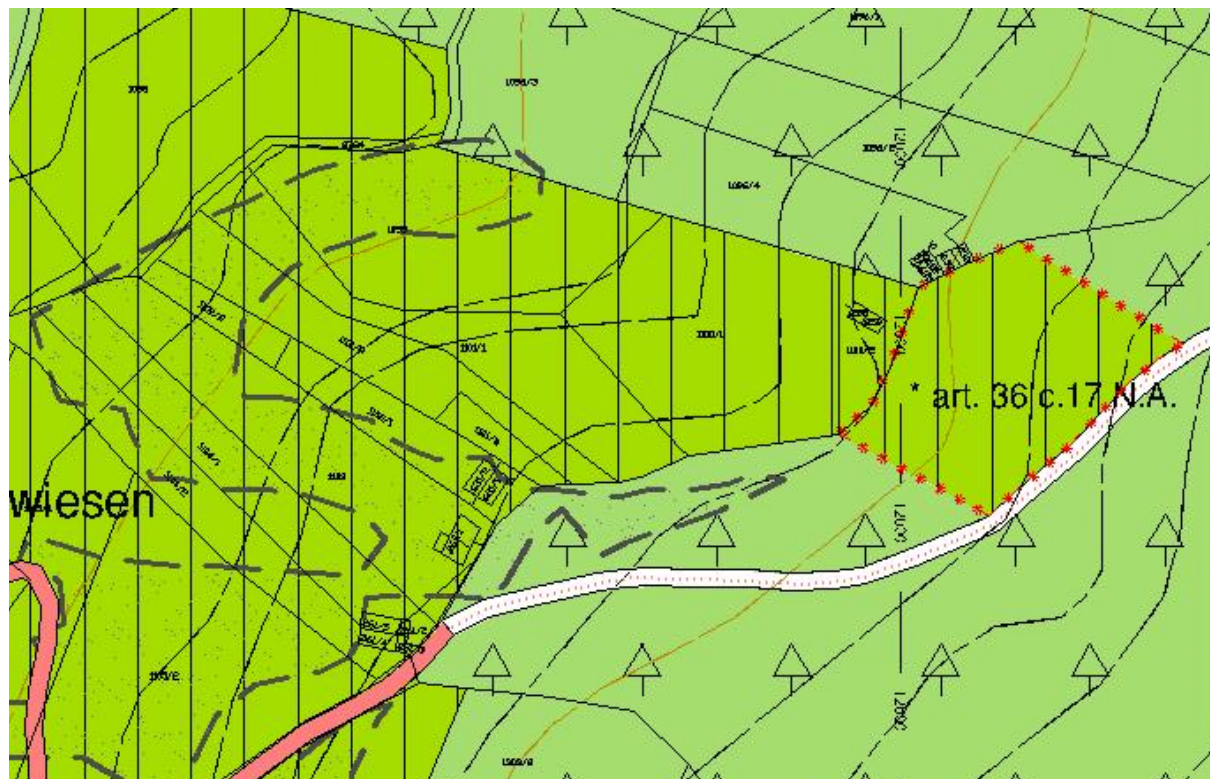
Estratto Tavola 1 - PRG vigente area in compensazione



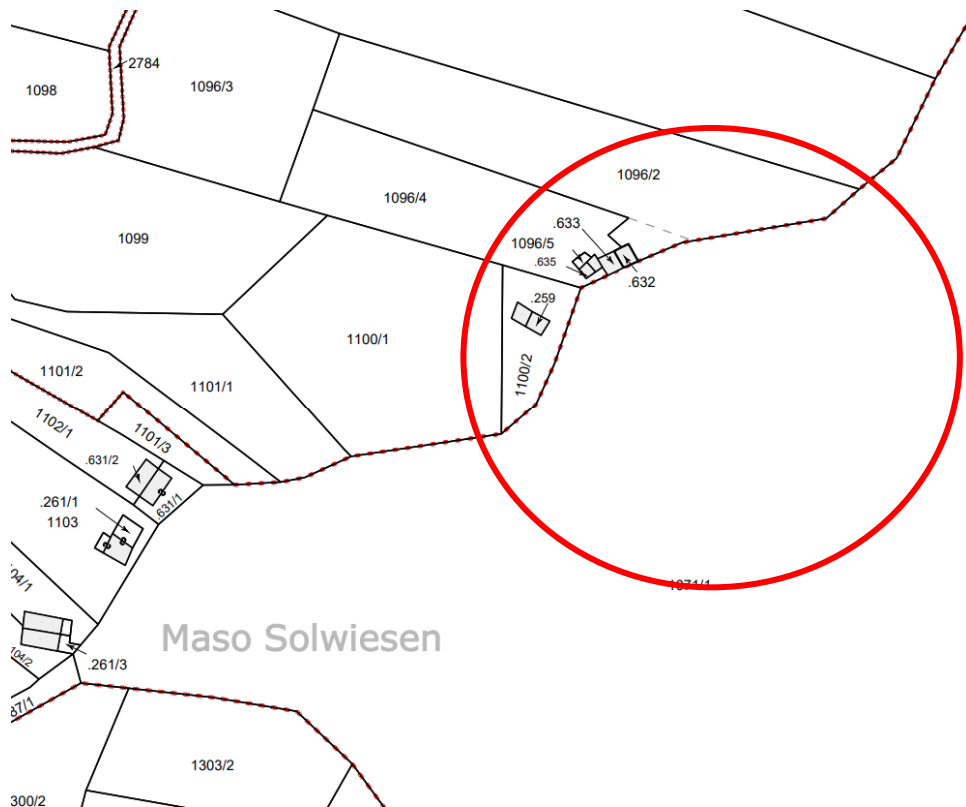
Estratto Tavola 1 - PRG variante generale (estratto di seconda adozione)



Estratto Tavola 1 - PRG proposta di variante Adozione definitiva area in compensazione



Estratto mappa catastale



Ortofoto



3.4 Estratti delle norme di attuazione - ADOZIONE DEFINITIVA

PRG in vigore

Nell'adozione definitiva della variante sono quattro gli articoli normativi interessati; nello specifico quelli individuati con i numeri 31, 32, 36 e 49 sotto riportati.

Art. 31

Zone per attrezzature e servizi pubblici

(1) Sono zone destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione comprensoriale e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Esse sono suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali SC, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
- zone miste M, nelle quali è ammessa in generale la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche: attrezzature e impianti di tipo tecnologico legati alla produzione e al trasporto di energia (impianti per il teleriscaldamento a biomassa, centrali idroelettriche, cabine di trasformazione, ecc.);
- zone ed edifici R, nelle quali sono ammessi esclusivamente interventi di restauro/ripristino filologico secondo quanto stabilito al comma 6.

(3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.

(4) A tali effetti valgono le seguenti norme:

1. R.c.: non maggiore del 50%;
2. H: non superiore a ml. 14,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;
3. parcheggi non minori di 1 mq./10 mc. di volume utile (Vu).

(5) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni di cui al successivo art. 60.

(6) Nelle aree e sugli edifici contrassegnati sugli elaborati grafici con la simbologia "R", sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione ed al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio, alla valorizzazione dei caratteri formali, tipologici e stilistici presenti. Gli interventi dovranno prevedere:

- la riconduzione in pristino sulla base di una documentazione attendibile;
- ogni eventuale completamento di parti danneggiate o crollate definito sulla base di documentazione storica attendibile e con assoluto rigore filologico;
- il restauro dei singoli elementi culturali architettonici e decorativi esistenti e l'utilizzo costante di materiali e tecniche tradizionali;
- il recupero della sola destinazione d'uso originaria e tradizionale finalizzato ad un utilizzo didattico-museale di tipo pubblico;
- gli interventi non dovranno modificare la volumetria presente - o quella attendibilmente documentata;
- il mantenimento del rapporto tra manufatto edilizio e sito circostante, tramite una idonea manutenzione ambientale. E' pertanto proibito l'uso di materiali sintetici o cementizi per le pavimentazioni e la realizzazione di muri, terrapieni, o elementi di arredo fissi dalle caratteristiche avulse dal contesto rurale esistente.

(7) Nella zona per attrezzature e servizi pubblici di progetto situata all'ingresso sud-orientale del centro abitato di Ronca (zona per centro polifunzionale e caserma Vigili del Fuoco), dovrà essere redatto uno studio geologico che consideri le problematiche idrogeologiche dei luoghi, analizzi il grado di attività di fenomeni erosivi alla testata delle vallecole situate a valle della zona, affronti le possibili interferenze che la realizzazione dell'opera comporta nell'ambito geologico attraversato e suggerisca le opportune prescrizioni esecutive per la sua realizzazione.

(8) Nella zona individuata sulla cartografia del P.R.G. (variante pattizia), riportante cartiglio "S" e specifica numerazione "3", è ammessa la realizzazione di strutture sportive con rapporto di copertura (Rc) massimo pari al 60% e relativi spazi a parcheggio ed accessori. L'edificazione è ammessa limitando al massimo gli interventi fuori terra; l'altezza massima dovrà comunque essere contenuta interamente sotto la quota individuata dalla sommità del muro di contenimento in muratura esistente in prossimità del lato nord-est della chiesa di S. Felice (p.ed. 396 c.c. Fierozzo). Gli interventi devono anche rispettare le condizioni espresse nello specifico studio di compatibilità per valutare le condizioni di rischio idrogeologico redatto dalla dott.ssa Annalisa Cuoghi in data ottobre 2011 a supporto della previsione urbanistica. Per la variante pattizia non si applicano i precedenti commi 2, 4, 6 e 7.

Art. 32

Zone a verde pubblico

(1) Le zone a verde pubblico comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco, zone con impianti sportivi e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

(2) Le zone a verde pubblico, salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo, tenendo presente le seguenti indicazioni:

- la zona per almeno il 40% sarà adibita ad aree boscate o a prato, comunque libere;
- almeno il 20% sarà adibita a aree di passaggio libero (pedonale - ciclopedonale) e sosta senza giochi o attrezzature;
- almeno il 10% sarà adibita a giochi per bambini, senza attrezzature o con attrezzature leggere;
- almeno il 10% sarà adibita ad altre attrezzature per il tempo libero;
- in via eccezionale, e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della zona a verde pubblico.

(3) La viabilità e i parcheggi verranno delimitati con siepi triple di arbusti che espletano l'importante funzione di filtri per i gas di scarico delle auto. Tutta la zona del parcheggio vera e propria verrà sistemata con il graticolato di cemento e seminata con erbe adatte al calpestio.

(4) I fabbricati esistenti (art. 6 lett. b1) all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.

(5) Nelle zone con l'indicazione di "attrezzature sportive" S è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, piscine, ecc...) purché non comportino un'edificazione superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali. Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici.

(6) Gli impianti sportivi di cui al precedente 5° comma dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate.

(7) Nelle zone senza tali indicazioni non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici:

1. Rapporto di copertura: non maggiore del 2%;
2. If (fondiario): 0,01 mc./mq.;

3. H: non superiore a ml. 5,50.

(8) In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale.

(9) Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree (vedi art. 60). E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

(10) Le zone a verde pubblico ricadenti nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

Art. 36 **Zone agricole normali**

(1) Sono zone destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività, una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

(2) Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole trasformare la coltura agricola in forestale.

(3) In queste zone sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e precisamente:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione delle Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali, sempre che l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I^a dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituto dell'archivio provinciale delle imprese agricole;
- d) attività agrituristiche;
- e) serre come specificato all'art. 6 lett. b7);
- f) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

(4) I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e) ed f) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti alla sezione prima.

(5) Ai fini del computo della Sf è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale;
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, boschi, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G. verde di tutela degli insediamenti storici, zone agricole normali, zone agricole di tutela ambientale, zone agricole di tutela produttiva, zone agricole di tutela ambientale e produttiva.

(6) In riferimento alle superfici accorpate l'indice fondiario massimo consentito è pari a 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,1 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione.

(7) Dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui alla lett. f) la superficie del lotto minimo facente corpo unico è ridotta a 1.500 mq.

(8) Il volume utile massimo consentito per attività produttive è di mc. 1.200.

(9) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 50% del volume destinato ad attività produttiva.

(10) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.500 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq..

(11) L'altezza massima consentita è di ml. 9. Rapporto di copertura massimo 50%.

(12) Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di cui al 3° comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite agli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008.

(13) Le concessioni edilizie che usufruiscono dell'accorpamento sono subordinate alla trascrizione, sull'apposito registro comunale delle concessioni, di tutte le particelle computate, ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità secondo l'art. 7 delle presenti norme.

(14) Gli edifici esistenti (art. 6 lett. b1) in zona possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:

- a) per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo di 200 mc.;
- b) alternativamente è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vm) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi;
- c) alternativamente è ammesso l'aumento massimo del 40% del volume (Vm) preesistente, da destinarsi a scopi produttivi.

(15) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare comunque l'altezza massima di ml. 9 stabilita per i nuovi interventi.

(16) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 9) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

Art. 49 **Eliporti**

(1) Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "E", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia, tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

PRG in variante

Con la variante adottata in via definitiva gli articoli 31, 32, 36 e 49 delle norme di attuazione assumono il seguente contenuto.

Art. 31

Zone per attrezzature e servizi pubblici

(1) Sono zone destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione comprensoriale e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Esse sono suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione, nonché edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali SC, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
- zone miste M, nelle quali è ammessa in generale la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche: attrezzature e impianti di tipo tecnologico legati alla produzione e al trasporto di energia (impianti per il teleriscaldamento a biomassa, centrali idroelettriche, cabine di trasformazione, ecc.);
- zone ed edifici R, nelle quali sono ammessi esclusivamente interventi di restauro/ripristino filologico secondo quanto stabilito al comma 6.

(3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.

(4) A tali effetti valgono le seguenti norme:

1. R.c.: non maggiore del 50%;
2. H: non superiore a ml. 14,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;

Per la dotazione degli spazi a parcheggio si rinvia alla disciplina provinciale in materia (art. 60 L.P. 15/2015 e Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.).

(5) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni di cui al successivo art. 60.

(6) Nelle aree e sugli edifici contrassegnati sugli elaborati grafici con la simbologia "R", sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione ed al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio, alla valorizzazione dei caratteri formali, tipologici e stilistici presenti. Gli interventi dovranno prevedere:

- la riconduzione in pristino sulla base di una documentazione attendibile;
- ogni eventuale completamento di parti danneggiate o crollate definito sulla base di documentazione storica attendibile e con assoluto rigore filologico;
- il restauro dei singoli elementi culturali architettonici e decorativi esistenti e l'utilizzo costante di materiali e tecniche tradizionali;
- il recupero della sola destinazione d'uso originaria e tradizionale finalizzato ad un utilizzo didattico-museale di tipo pubblico;
- gli interventi non dovranno modificare la volumetria presente - o quella attendibilmente documentata;

- il mantenimento del rapporto tra manufatto edilizio e sito circostante, tramite una idonea manutenzione ambientale. E' pertanto proibito l'uso di materiali sintetici o cementizi per le pavimentazioni e la realizzazione di muri, terrapieni, o elementi di arredo fissi dalle caratteristiche avulse dal contesto rurale esistente.

(7) Nella zona per attrezzature e servizi pubblici di progetto situata all'ingresso sud-orientale del centro abitato di Ronca (zona per centro polifunzionale e caserma Vigili del Fuoco), dovrà essere redatto uno studio geologico che consideri le problematiche idrogeologiche dei luoghi, analizzi il grado di attività di fenomeni erosivi alla testata delle vallecole situate a valle della zona, affronti le possibili interferenze che la realizzazione dell'opera comporta nell'ambito geologico attraversato e suggerisca le opportune prescrizioni esecutive per la sua realizzazione.

(8) Nella zona individuata sulla cartografia del P.R.G. (variante pattizia), riportante cartiglio "S" e specifica numerazione "3", è ammessa la realizzazione di strutture sportive con rapporto di copertura (Rc) massimo pari al 60% e relativi spazi a parcheggio ed accessori. L'edificazione è ammessa limitando al massimo gli interventi fuori terra; l'altezza massima dovrà comunque essere contenuta interamente sotto la quota individuata dalla sommità del muro di contenimento in muratura esistente in prossimità del lato nord-est della chiesa di S. Felice (p.ed. 396 c.c. Fierozzo). Gli interventi devono anche rispettare le condizioni espresse nello specifico studio di compatibilità per valutare le condizioni di rischio idrogeologico redatto dalla dott.ssa Annalisa Cuoghi in data ottobre 2011 a supporto della previsione urbanistica. Per la variante pattizia non si applicano i precedenti commi 2, 4, 6 e 7.

Art. 32

Zone a verde pubblico

(1) Le zone a verde pubblico comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco, zone con impianti sportivi e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

(2) Le zone a verde pubblico, salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo, tenendo presente le seguenti indicazioni:

- la zona per almeno il 40% sarà adibita ad aree boscate o a prato, comunque libere;
- almeno il 20% sarà adibita a aree di passaggio libero (pedonale - ciclopedonale) e sosta senza giochi o attrezzature;
- almeno il 10% sarà adibita a giochi per bambini, senza attrezzature o con attrezzature leggere;
- almeno il 10% sarà adibita ad altre attrezzature per il tempo libero;
- in via eccezionale, e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della zona a verde pubblico.

(3) La viabilità e i parcheggi verranno delimitati con siepi triple di arbusti che espletano l'importante funzione di filtri per i gas di scarico delle auto. Tutta la zona del parcheggio vera e propria verrà sistemata con il graticolato di cemento e seminata con erbe adatte al calpestio.

(4) I fabbricati esistenti (art. 6 lett. b1) all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.

(5) Nelle zone con l'indicazione di "attrezzature sportive" S è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, piscine, ecc...) purché non comportino un'edificazione superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali. Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici.

(6) Gli impianti sportivi di cui al precedente 5° comma dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate.

(7) Nelle zone senza tali indicazioni non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici:

1. Rapporto di copertura: non maggiore del 2%;
2. If (fondiario): 0,01 mc./mq.;
3. H: non superiore a ml. 5,50.

(8) Nell'area evidenziata in cartografia con apposita simbologia di specifico riferimento normativo sono ammessi gli interventi per l'esercizio di attività a carattere sportivo e ricreativo legati all'attività di "Acropark". Tali interventi devono essere realizzati dagli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione approvata dal Comune in merito alla destinazione d'uso, realizzazione ed utilizzo. Quest'area, situata in loc. Hacleri, è soggetta a compensazione ai sensi dell'art. 38, comma 7 delle norme di attuazione del P.U.P.; il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edilizi è subordinato al rispetto di quanto stabilito all'art. 112, comma 8 della L.P. 15/2015 e s.m.i. L'area individuata per la compensazione è richiamata all'art. 36, comma 17 delle presenti norme di attuazione. In quest'area sono ammesse esclusivamente strutture ed arredi inerenti l'attività di Acropark, con locali per l'accoglienza ed il servizio di promozione turistica, per la biglietteria, la somministrazione di bevande e pasti veloci ed il deposito delle attrezzature, garantendo una idonea dotazione di servizi igienici. L'edificazione deve rispettare i seguenti indici:

1. Rapporto di copertura: non maggiore del 5%;
2. H: non superiore a ml. 6,00.

E' inoltre consentita la sistemazione dell'area con movimenti terra ed opere di sostegno di modesta entità, strutture ancorate a terra e sospese, percorsi aerei ed area picnic. Per la dotazione degli spazi a parcheggio si rinvia alla disciplina provinciale in materia (art. 60 L.P. 15/2015 e Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.).

(9) In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale.

(10) Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree (vedi art. 60). E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

(11) Le zone a verde pubblico ricadenti nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

Art. 36

Zone agricole normali

(1) Sono zone destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività, una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

(2) Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole trasformare la coltura agricola in forestale.

(3) In queste zone sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e precisamente:

- g) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;

- h) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- i) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali, sempre che l'imprenditore risulti iscritto alla sezione 1^a dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituto dell'archivio provinciale delle imprese agricole;
- j) attività agrituristiche;
- k) serre come specificato all'art. 6 lett. b7);
- l) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

(4) I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e) ed f) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti alla sezione prima.

(5) Ai fini del computo della Sf è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale;
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, boschi, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G. verde di tutela degli insediamenti storici, zone agricole normali, zone agricole di tutela ambientale, zone agricole di tutela produttiva, zone agricole di tutela ambientale e produttiva.

(6) In riferimento alle superfici accorpate l'indice fondiario massimo consentito è pari a 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,1 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione.

(7) Dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui alla lett. f) la superficie del lotto minimo facente corpo unico è ridotta a 1.500 mq.

(8) Il volume utile massimo consentito per attività produttive è di mc. 1.200.

(9) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 50% del volume destinato ad attività produttiva.

(10) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.500 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq..

(11) L'altezza massima consentita è di ml. 9. Rapporto di copertura massimo 50%.

(12) Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di cui al 3° comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite agli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008.

(13) Le concessioni edilizie che usufruiscono dell'accorpamento sono subordinate alla trascrizione, sull'apposito registro comunale delle concessioni, di tutte le particelle computate, ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità secondo l'art. 7 delle presenti norme.

(14) Gli edifici esistenti (art. 6 lett. b1) in zona possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:

- a) per ciascuno edificio e ammesso l'ampliamento massimo di 200 mc.;
- b) alternativamente è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vm) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi;
- c) alternativamente è ammesso l'aumento massimo del 40% del volume (Vm) preesistente, da destinarsi a scopi produttivi.

(15) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare comunque l'altezza massima di ml. 9 stabilita per i nuovi interventi.

(16) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 9) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(17) L'area evidenziata in cartografia con apposita simbologia di specifico riferimento normativo, situata in loc. Zollbissn, è preordinata alla compensazione ai sensi dell'art. 38, comma 7, lett. b) delle norme di attuazione del P.U.P. La compensazione è relativa all'area di cui all'art. 32, comma 8 delle presenti norme di attuazione e dovrà essere attuata secondo quanto stabilito all'art. 112, comma 8 della L.P. 15/2015 e s.m.i.

Art. 49 **Piazzole per elicottero**

(1) Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "E", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto degli spazi destinati al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia, tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

(4) La realizzazione delle piazzole è subordinata alla predisposizione di una valutazione di impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore (Legge 447/95, D.M. 31.10.1997, D.P.C.M. 14.11.1997).

Parte quarta – MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEFINITIVA

4.1 Modifiche conseguenti agli esiti del parere del Servizio provinciale

La seconda e definitiva adozione della variante è avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26 luglio 2021. Conseguentemente la documentazione di variante è stata trasmessa in data 22.09.2021 alla Provincia autonoma di Trento ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale. Per ovviare ad un erroneo invio degli elaborati tecnici la documentazione di variante è stata ritrasmessa alla P.A.T. il giorno 26 ottobre 2021. A livello provinciale è stata convocata una Conferenza dei Servizi in data 25.11.2021, nella quale è stato ribadito il parere critico dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in merito alla previsione in località Hacleri. Come per la previsione del Bicigrill avanzata in prima adozione, anche nei confronti dell'Acropark proposto in seconda adozione la struttura provinciale ha infatti espresso parere negativo. Nello specifico è stata ritenuta pregiudizievole alla sicurezza della circolazione stradale la previsione vigente della zona a parcheggio pubblico sul lato opposto della strada provinciale (S.P. n. 135 *"Sinistra Fersina"*).

In riscontro a tali osservazioni provinciali si provvede allo stralcio della variante urbanistica rivolta alla realizzazione dell'attività di Acropark nella località Hacleri, descritta al capitolo 3.3. Ciò comporta il ripristino della destinazione agricola di pregio sulle pp.ff. 2589/1, 2589/2 e 2589/3 C.C. Fierozzo site in località Hacleri nonché il ripristino della destinazione boschiva forestale su parte della p.f. 1071/1 sita in località Zollbissn (area di compensazione ai sensi dell'art. 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP). Dal punto di vista normativo non risulta più pertinente l'introduzione del nuovo comma 8 all'art. 32 – *"Zone a verde pubblico"* e del nuovo comma 17 all'art. 36 – *"Zone agricole normali"*.

Nella Conferenza dei Servizi del 25.11.2021, l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie ha inoltre rilevato l'opportunità di integrare le norme di attuazione al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale, suggerendone il testo. In accoglimento dell'osservazione viene integrato l'art. 47 – *"Fasce di rispetto stradale"* con il nuovo comma 10 che dispone:

"L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – artt. 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – art. 26)."

4.2 Estratti delle norme di attuazione - APPROVAZIONE

In definitiva sono tre gli articoli normativi interessati dalla variante; nello specifico quelli individuati con i numeri 31, 47 e 49. Per quanto riguarda le modifiche agli artt. 31 e 49 si rinvia a quanto riportato al capitolo 3.4 relativo all'adozione definitiva, mentre per le modifiche relative all'art. 47, conseguenti alle osservazioni della Conferenza dei Servizi provinciali di data 25.11.2021, vengono riportati di seguito il testo vigente e quello variato.

PRG in vigore

Art. 47 ***Fasce di rispetto stradale***

(1) Le fasce di rispetto stradale, pur non essendo individuate espressamente sulle carte di Piano, sono costituite dallo spazio laterale alle strade avente larghezza pari alle distanze di cui al precedente articolo 6 lett. c8 - c9.

(2) Tali fasce non possono essere utilizzate per l'edificazione anche sotto il livello naturale del terreno, salvo la realizzazione delle opere di cui al seguente comma 3 ed i volumi interrati da destinare ai sensi dell'art. 6, comma 6 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i..

(3) In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti e sempre ch  non rechino pregiudizio alla circolazione stradale:

- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- recinzioni, secondo quanto stabilito dal codice della strada;
- stazioni di pompaggio e serbatoi idrici;
- pozzi;
- metanodotti, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi.

(4) Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue.

(5) Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalit  previste dall'art. 48 delle presenti norme.

(6) L'abbandono o mutamento di attivit  insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue.

(7) Per gli edifici esistenti (art. 6 lett. b1) ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali, sono ammessi gli interventi specificati nei singoli articoli di zona comprese le entit  in ampliamento. L'ampliamento   ammesso purch  esso non si avvicini al ciglio stradale pi  dell'edificio da ampliare, fatto salvo quanto disposto al seguente comma 8.

(8) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 13), nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, sono consentiti, nel rispetto delle norme di zona e previo parere della Commissione Edilizia comunale, sia l'ampliamento degli edifici esistenti sia la realizzazione di nuovi edifici, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purch  non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.

(9) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

PRG in variante

Con la variante l'articolo 47 delle norme di attuazione assume il seguente contenuto.

Art. 47 ***Fasce di rispetto stradale***

(1) Le fasce di rispetto stradale, pur non essendo individuate espressamente sulle carte di Piano, sono costituite dallo spazio laterale alle strade avente larghezza pari alle distanze di cui al precedente articolo 6 lett. c8 - c9.

(2) Tali fasce non possono essere utilizzate per l'edificazione anche sotto il livello naturale del terreno, salvo la realizzazione delle opere di cui al seguente comma 3 ed i volumi interrati da destinare ai sensi dell'art. 6, comma 6 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i..

(3) In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti e sempre ch  non rechino pregiudizio alla circolazione stradale:

- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- recinzioni, secondo quanto stabilito dal codice della strada;
- stazioni di pompaggio e serbatoi idrici;
- pozzi;
- metanodotti, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi.

(4) Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue.

(5) Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalit  previste dall'art. 48 delle presenti norme.

(6) L'abbandono o mutamento di attivit  insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue.

(7) Per gli edifici esistenti (art. 6 lett. b1) ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali, sono ammessi gli interventi specificati nei singoli articoli di zona comprese le entit  in ampliamento. L'ampliamento   ammesso purch  esso non si avvicini al ciglio stradale pi  dell'edificio da ampliare, fatto salvo quanto disposto al seguente comma 8.

(8) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 13), nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, sono consentiti, nel rispetto delle norme di zona e previo parere della Commissione Edilizia comunale, sia l'ampliamento degli edifici esistenti sia la realizzazione di nuovi edifici, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purch  non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.

(9) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

(10) L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – artt. 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – art. 26).

Parte quinta - RAPPORTO AMBIENTALE

redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e del d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg.

Premessa

L'art. 20 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 definisce che nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in considerazione degli effetti prodotti sull'ambiente. Tale valutazione assume la definizione di "Rapporto Ambientale".

La VAS, Valutazione ambientale strategica, prevista a livello europeo, regolamentata a livello nazionale e provinciale, è un processo di precauzione, basato sul concetto di sviluppo sostenibile ed atto alla valutazione su piani e programmi che agiscono sul territorio, garantendo che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivante dall'attuazione dei piani stessi.

Lo scopo della Verifica di assoggettabilità è la decisione di sottoporre o meno il piano a VAS; quindi la verifica deve valutare in modo esaustivo le caratteristiche della variante al piano considerando le peculiarità degli impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e dalle aree che risultano coinvolte.

Il quadro normativo di riferimento.1

La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE è finalizzata alla preventiva valutazione degli effetti dei progetti, degli strumenti di pianificazione e di programmazione sull'ambiente, in modo da intervenire efficacemente già a monte del processo di localizzazione delle attività umane.

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente afferma in proposito che *"... la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"*.

E ancora che *"il quinto programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile (...) ribadisce l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente"*.

La disciplina urbanistica provinciale.

Il quadro normativo provinciale fa riferimento in primis all'articolo 20 della L.P. 15/2015, *"Valutazione dei piani"*, ove si esplicita che: *"1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento*

europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP. (...)"

A livello normativo la Direttiva comunitaria è stata recepita dalla Provincia Autonoma di Trento con la L.P. 10/2004 e successive disposizioni regolamentari approvate con d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg., in materia di valutazione strategica, successivamente modificate con il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., integrandole in particolare con le Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Il **Regolamento**, le relative **Linee guida** e le **Indicazioni metodologiche** – queste ultime approvate dalla Giunta provinciale con la **deliberazione n. 349 del 26 febbraio 2010** - danno attuazione al disegno urbanistico complessivo, delineato dal nuovo PUP e dalla riforma istituzionale, puntando ad assicurare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione – PUP, piani territoriali delle comunità, piani regolatori comunali e piani dei parchi naturali provinciali – per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali, assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori.

Sempre nel rispetto della legge urbanistica provinciale, la procedura di autovalutazione, integrata nel processo di formazione dei piani urbanistici, è inoltre differenziata rispetto ai diversi livelli di pianificazione, nell'ottica, come detto, della non duplicazione degli atti e delle procedure, distinguendo tra **autovalutazione** degli strumenti della pianificazione territoriale, in primo luogo dei *piani territoriali delle comunità* e **rendicontazione urbanistica** dei *piani regolatori generali* e dei piani dei parchi naturali provinciali, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con l'autovalutazione dei piani territoriali.

In questo quadro l'autovalutazione del piano diventa lo strumento strategico per assicurare la **coerenza** e l'**efficacia** delle previsioni pianificatorie. Si configura come **ragionamento logico** che accompagna il piano nella sua elaborazione, per assicurare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e insieme di perseguire la cooperazione tra i territori nell'ottica di concorrere a un progetto di scala provinciale, e garantendo la partecipazione e l'informazione dei cittadini rispetto alle scelte di piano.

Le **varianti** ai piani sono soggette a rendicontazione urbanistica², salvo che la procedura di verifica di assoggettabilità prevista dall'articolo 3 del Regolamento, "Ambito di applicazione" non escluda tale adempimento. La **verifica di assoggettabilità** comporta la redazione di un apposito documento al fine di decidere se il piano vada o meno sottoposto a valutazione strategica.³

Nello specifico si rammenta che l'articolo 3 del Regolamento specifica quali piani e programmi sono sottoposti a valutazione strategica, allorquando presentano **determinati requisiti**:

"1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;" (comma 1).

Ed inoltre sono parimenti sottoposti a valutazione strategica qualora possono avere aspetti significativi sull'ambiente:

*“a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;
b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi.” (comma 3).*

Inoltre l'articolo 3 bis *“Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale”* recita al comma 8:

*“Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 **non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica:***

d) le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione; (...).”

Si intende con questo che non sono soggette a rendicontazione le varianti che comportano specifiche e singole modifiche al piano – nei limiti di cui sopra -, avendo con particolare riferimento singole modifiche degli abitati consolidati o degli insediamenti storici, nonché le **varianti per opere pubbliche/interesse pubblico.**

Considerato che la presente variante riguarda esclusivamente la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e che si tratta in ogni caso di varianti di ridotta entità che non incidono significativamente sugli aspetti ambientali, si ritiene che essa ricada nella casistica disciplinata dall'articolo 3bis, comma 8) del Regolamento VAS, e potenzialmente non soggetta al procedimento di autovalutazione strategica.

Considerato però che secondo la norma provinciale sussiste l'obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda:

- a) la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- b) l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell'art.3, ed eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell'allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della variante e le specifiche motivazioni dell'esclusione andranno richiamate nella deliberazione del Consiglio comunale di adozione.

Metodologia adottata per la verifica di assoggettabilità

Per il processo di valutazione ambientale della variante al PRG di Fierozzo si tiene conto di quanto riportato nel quadro di riferimento normativo provinciale, evidenziando in prima analisi che trattandosi di una variante che introduce nel sistema territoriale locale modifiche di limitati contenuti, la stessa non appare come soggetta a verifica preventiva degli effetti indotti sull'ambiente.

Tuttavia si rende opportuno effettuare verifica puntuale sulle modifiche apportate al PRG ed in particolare all'area individuata in località San Felice-Reabis, destinata alla realizzazione di una piazzola di eliporto, ed all'area interessata dalla previsione di un acropark lungo la strada

provinciale che conduce a Palù del Fersina, al fine di determinare preliminarmente l'eventuale significatività ambientale in riferimento ad alcune tematiche rispetto alla verifica di coerenza con il PTC, ed in particolare:

- *eventuali effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS);*
- *assoggettabilità delle opere a verifica e procedimento di VIA;*
- *grado di "coerenza interna", rispetto al quadro delineato dal PRG in vigore;*
- *verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle disposizioni in materia di consumo di suolo introdotte dall'articolo 18 della L.P. 15/2015*
- *grado di "coerenza esterna", rispetto alla pianificazione sovraordinata;*
- *trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP.*

Infine, la verifica tiene conto degli obiettivi contenuti nel progetto di variante anche in riferimento agli aspetti ambientali indotti, specificando le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione comunale a modificare le previsioni urbanistiche vigenti con nuove strategie.

Contenuti della variante

Con la presente variante, oltre ad una limitata integrazione normativa finalizzata a puntualizzare gli interventi ammessi in area per attrezzature pubbliche, si prevede l'individuazione di ***una piazzola per elisoccorso in località Reabis.***

Di fatto la variante non interviene in maniera sostanziale sulla definizione della zonizzazione, bensì perfeziona l'assetto del contesto, aggiungendo una piazzola a servizio della struttura pubblica e dell'intera realtà territoriale, necessaria in caso di emergenze.

Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000

La direttiva 92/43/CEE recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal DPR 120/2003, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, disciplina i criteri di individuazione e gestione dei Siti di interesse comunitario (Sic).

La rete ecologica europea costituita da tali siti è definita "Natura 2000", e individua per ciascun Sic le peculiarità sottoposte a tutela e conservazione per le quali le norme comunitarie e statali prescrivono l'obbligo di sottoporre alla valutazione di incidenza tutti i piani e progetti che possono avere incidenza significativa sui valori naturali della rete natura 2000.

Nel Comune di Fierozzo non sono individuati siti di importanza comunitaria.

Verifica di assoggettabilità delle opere alla procedura di VIA

Con riferimento ai contenuti della L.P. 19/2013 e s.m. e ai rimandi dell'allegato III e IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". si è potuto verificare che gli interventi previsti dalla variante al PRG non risultano soggetti alle procedure di verifica e di VIA o a verifica di assoggettabilità.

Previsioni in area agricole di pregio

In questo documento ambientale risulta importante verificare se la variante insiste su ambiti territoriali classificati come "aree agricole di pregio" regolamentate dall'articolo 38 delle Norme di attuazione del PUP approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5, e dall'articolo 11 delle Norme di attuazione del PTC della Comunità Alta Valsugana approvato nell'aprile 2019.

La carta di regola del PTC, estratto Mocheni A, indica comunque che la variante non interferisce con aree agricole di pregio.

Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PRG

La variante interviene sull'assetto della pianificazione urbanistica comunale con un potenziamento della dotazione di infrastrutture pubbliche, intaccando, per quanto riguarda la piazzola per elicottero, un'area agricola di rilevanza locale.

In sintesi la variante non incide in maniera sostanziale sulle previsioni del PRG, migliorando piuttosto la dotazione dei servizi e delle opportunità territoriali.

Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PTC

Il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 19 aprile 2019 con deliberazione n. 531 ed è vigente dal 10 maggio 2019.

La variante per opere pubbliche/di interesse pubblico in oggetto è coerente con le previsioni del PTC che individuano l'area ove è prevista la nuova piazzola dell'elicottero come agricola di interesse locale. Pertanto è possibile affermare che non si verificano interferenze con il sistema delle previsioni del PTC.

In sintesi, rispetto alle considerazioni sopra espresse, appare dunque evidente che la nuova previsione non mira ad imporre consumo di suolo agricolo, ma tenda piuttosto ad assecondare un uso diverso del territorio agricolo per finalità pubbliche di elisoccorso.

Dal punto di vista del contesto ambientale paesaggistico e territoriale tale variante non introduce particolari problematiche, anche perché non determina rilevanti conflitti con il piano sovraordinato.

Verifica della coerenza con la Carta di Sintesi della pericolosità

Nella "*Carta di sintesi della pericolosità*" recentemente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020 tutte le nuove previsioni ricadono in penality ordinaria "**P2 – bassa**".

I possibili effetti significativi sull'ambiente e sul quadro paesaggistico e territoriale

Non si ravvisano incidenze negative; non si verificano particolari conflitti con aree sensibili. Gli aspetti paesaggistici e territoriali non sono influenzati negativamente.

Valutazione globale degli impatti

I contenuti della variante al PRG non sono sufficienti ed adeguati per essere soggetti ai punti definiti dallo schema tipo del rapporto ambientale, anche per quanto riguarda la sintesi della valutazione strategica; di fatto le stesse ragioni delle scelte urbanistiche adottate, contenute nella relazione di variante, sono riconducibili ad un assestamento della struttura del piano, ma senza incidere in maniera sostanziale sui suoi contenuti.

Misure di mitigazione

Piuttosto si forniscono alcune indicazioni di mitigazione da adottare in fase di attuazione, in particolare in relazione alle tecniche progettuali per la realizzazione degli interventi, curando nello specifico i seguenti aspetti:

- contenimento delle superfici impermeabilizzate;
- preservazione del grado di naturalità delle aree;
- limitazione alle modifiche dell'andamento orografico dei versanti;
- utilizzo di tecniche che favoriscano il risparmio delle risorse idriche ed il contenimento delle emissioni (con particolare attenzione agli aspetti energetici con preferenza per l'uso di risorse alternative ed energie rinnovabili).

Effetti finanziari delle azioni previste sul bilancio dell'Amministrazione

La disciplina provinciale in materia di valutazione ambientale dei piani e dei programmi prevede che nell'ambito del processo di rendicontazione urbanistica sia effettuata anche una verifica degli effetti finanziari indotti dall'attuazione delle previsioni di piano rispetto agli strumenti di programmazione economica comunale.

Le modifiche sono in maniera evidente limitate sul territorio e qualitativamente modeste tanto da non comportare un effetto finanziario negativo sulla finanza locale.

Si può pertanto concludere che le azioni e le strategie contenute nella variante al PRG del Comune Fierozzo risultino sostenibili in termini finanziari per l'Amministrazione comunale.

Valutazione delle ricadute sull'ambiente

Tenendo anche conto dei fattori economici e sociali, con l'attuazione delle varianti proposte dal PRG non si ha motivo di ipotizzare immediate conseguenze negative sull'ambiente se non ribadire quanto siano legate al perfezionamento e l'attuazione delle stesse previsioni.

Realizzabilità ed efficacia delle azioni di piano.

Le azioni previste dalla variante sono legate esclusivamente alla capacità generale di intraprendere tutte le sinergie possibili per un attento sviluppo locale.

La sintesi del processo di valutazione

Il quadro normativo definisce come le varianti urbanistiche debbano essere elaborate sulla base di una rendicontazione urbanistica che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC.

La normativa provinciale opera una specifica differenziazione tra varianti assoggettabili a rendicontazione urbanistica, e quindi al processo di valutazione ambientale strategica, e quelle che, - considerata la portata degli interventi -, ne sono esenti, ovvero per le quali ricorrono le condizioni di esonero di cui all'articolo 3bis, comma 8 del Regolamento VAS.

Si ritiene che le azioni di modifica urbanistica proposte dalla variante del PRG di Fierozzo, siano in coerenza con le strategie introdotte dal Piano territoriale di Comunità e lo siano anche rispetto alle indicazioni contenute nella programmazione comunale e quindi rispondano positivamente ad una specifica necessità di migliorare determinati contesti, con la realizzazione di servizi e con interventi mirati allo sviluppo socio economico del territorio.

Sono inoltre previsioni obiettivamente limitate alla scala locale, e calibrate al contesto territoriale di riferimento, e che pertanto la stessa entità delle pressioni attese dalla attuazione della variante possano essere giudicati dalla presente verifica come sostenibili.

Non si ravvisano incidenze negative sia in relazione alle dinamiche del rischio idrogeologico che rispetto ad eventuali conflitti con aree sensibili. Gli aspetti paesaggistici e territoriali non sono influenzati negativamente.

Già da una prima analisi e nel rispetto delle direttive provinciali, appare evidente che rispetto al alle previsioni introdotte, ma soprattutto alla loro tipologia, le varianti possano considerarsi esenti dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti.

Ciò nonostante si evidenzia che gli interventi proposti, date le caratteristiche, comunque non determinano interferenze o impatti rilevanti sul sistema ambientale e sul paesaggio, specificando che tantomeno influiscono in maniera significativa sulla percezione dei luoghi.

La variante al PRG di Fierozzo rientra dunque nella normale gestione delle esigenze urbanistiche della comunità locale e può essere valutata pienamente coerente con le linee e gli indirizzi imposti dal vigente Piano urbanistico provinciale - PUP e dal Piano territoriale della Comunità – PTC. Essa risulta coerente con le disposizioni previste dal PRG vigente e non produce effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dal sistema della pianificazione sovraordinata.

Pertanto con la presente verifica si ritiene che la variante proposta, in considerazione della sua portata rispetto al quadro ambientale di riferimento non debba essere assoggettata ad ulteriore procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero di rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. modificato con D.P.P. 24 novembre 29-31/Leg.

Le conclusioni riportate nel presente documento, ovvero le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, sono assunte all'atto dell'adozione della variante da parte del Consiglio comunale.

Il progettista

Gennaio 2022